HELIOS

Un percorso partecipativo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili nella provincia di Brindisi

CER: Linee guida per gli Enti Locali

REGIONE PUGLIA

#PUGLIA partecipa

AESS

Un progetto di

Provincia di Brindisi

Con il supporto tecnico di

AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile

Finanziato da

Regione Puglia attraverso il bando PugliaPartecipa

Provincia di Brindisi

Simona Bramato – Dirigente AREA 5 - Servizio Tecnico Opere Pubbliche

Pietro Calabrese – Responsabile Territorio

AESS Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile

Coordinamento generale

Anna Tamborrino

Coordinamento editoriale

Marco Costa

Gianluca Avella

Processi di partecipazione e contenuti

Gianluca Avella

Marco Costa

Martina Di Pinto

Giacomo Loscalzo

Riccardo Masetti

Carmen Palumbo

Anna Tamborrino

Segreteria organizzativa

Martina Di Pinto

Progetto grafico e impaginazione

Marina Malossi

Indice

Premessa **5**

Introduzione **8**

Linee guida: per chi sono, come usarle 9

Esperienze e pratiche di riferimento 9

Inquadramento normativo **12**

La disciplina di riferimento 12

Aree convenzionali delle cabine primarie **15**

Strumenti ed esempi 15

Principi di funzionamento di una comunità energetica rinnovabile **18**

Concetti chiave sul funzionamento di una CER 18

Cos'è una CER e chi può partecipare 18

Che ruoli può assumere chi partecipa 19

Chi è il produttore terzo 19

Come funziona concretamente 20

Limiti e condizioni 20

I benefici derivanti dalla condivisione di energia 21

Benefici economici 21

I benefici sociali e ambientali 22

Strumenti ed esempi 22

CER e Pubblica Amministrazione: i possibili ruoli degli Enti Locali **23**

L'Ente Locale come soggetto aggregatore 23

L'Ente Locale come promotore-sostenitore ed eventuale "produttore terzo" 23

Concessione di superfici e aree pubbliche 24

Messa a disposizione di impianti fotovoltaici in qualità di c.d. produttore terzo 25

L'Ente Locale come fondatore e/o membro attivo della CER 25

Partecipazione dell'Ente Locale in una CER già costituita 26

Costituzione ex novo di un soggetto giuridico CER 26

Le forme giuridiche in caso di partecipazione dell'Ente Locale **27**

I criteri per la scelta del soggetto giuridico e le forme giuridiche più utilizzate 27

Comparazione tra i diversi modelli 28

Associazione riconosciuta 28

Fondazione di partecipazione 30

Cooperativa a scopo mutualistico 33

Le tappe verso la CER 37
Costituzione di una nuova CER con coinvolgimento dell'Ente Locale 37
Partecipazione dell'Ente Locale a una CER già costituita 42
CER come iniziativa di innovazione sociale 46
Comunicazione e ingaggio 49
Dall'informazione al coinvolgimento 50
Rendere accessibile un tema complesso 50
Ascolto e mappatura dei bisogni 51
Strumenti e azioni 51
Continuità e restituzione 53
Il Piano di comunicazione 53
Ingaggio di target diversi 55
Strumenti ed esempi 57
Conclusioni 58

Premessa

La **Regione Puglia** è stata tra le prime amministrazioni regionali a riconoscere il ruolo delle **Comunità Energetiche Rinnovabili** (CER) quale strumento per promuovere la produzione e la condivisione locale di energia da fonte rinnovabile, grazie alla **Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 45, "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"**.

A conclusione del processo di definizione del quadro normativo nazionale, la Regione ha poi approvato il *Programma Regionale (PR) Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità II "Economia Verde", Azione 2.3 "Sostegno alla realizzazione di Comunità Energetiche"* e, con *Determinazione Dirigenziale n. 155 del 10 giugno 2025*, ha avviato il primo bando regionale per l'incentivazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Tra le proposte candidate al bando, almeno due sono diretta espressione della volontà degli enti del territorio provinciale di Brindisi: l'iniziativa guidata dall'ente **Provincia di Brindisi**, capofila di 12 Comuni e 3 associazioni, e quella del **Comune di Ostuni**, a dimostrazione del crescente interesse nei confronti del potenziale che le CER possono esprimere sui territori in termini di transizione energetica, sviluppo locale e generazione di benefici economici, ambientali e sociali.

In questo contesto, la Provincia di Brindisi ha colto l'opportunità offerta dalla **Legge regionale sulla Partecipazione**, attraverso il bando *PugliaPartecipa*, per avviare una riflessione condivisa con le amministrazioni comunali del territorio sul ruolo degli Enti Locali e sugli strumenti a loro disposizione per promuovere e sostenere le nascenti iniziative di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il percorso partecipativo, denominato **Helios**, ha rappresentato un'opportunità per:

- trattare il tema dell'energia condivisa in una prospettiva territoriale di **area vasta**;
- rafforzare le competenze degli amministratori e dei tecnici comunali sugli aspetti normativi, tecnici, economici e organizzativi delle CER;
- individuare strumenti e procedure comuni capaci di accompagnare concretamente le amministrazioni nello sviluppo delle iniziative;
- avviare un **tavolo di confronto provinciale**, che potrà continuare a operare anche oltre i termini del progetto;
- sperimentare **modelli decisionali partecipativi** e modalità di collaborazione tra gli Enti Locali.

Il progetto si è svolto con il supporto dell'**Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile AESS** ed ha coinvolto amministratori e tecnici dei Comuni del territorio provinciale attraverso momenti di formazione e confronto, nei quali sono stati approfonditi gli aspetti normativi, tecnici e procedurali relativi alla costituzione e allo sviluppo delle CER, nonché i diversi ruoli che gli Enti Locali possono assumere rispetto

alle iniziative CER e gli strumenti comunicativi a loro diposizione per favorirne la diffusione.

Durante il percorso partecipativo è emersa in modo chiaro e diffuso l'esigenza di **comprendere a fondo la materia delle CER** e di **disporre di un quadro operativo comune**: amministratori locali e tecnici comunali hanno espresso un forte interesse verso un tema percepito come attuale e strategico per lo sviluppo sostenibile locale, ma al tempo stesso complesso dal punto di vista normativo, finanziario e organizzativo. Da qui è nata l'esigenza di disporre di una base conoscitiva strutturata e di strumenti pratici, capace di supportare le amministrazioni nella gestione dei principali passaggi decisionali.

Il percorso si è concluso con la predisposizione del presente documento "**CER: Linee Guida per gli Enti Locali"**. Le *Linee Guida* costituiscono un risultato di particolare importanza: la Provincia di Brindisi si è dotata di un documento operativo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, costruito in una prospettiva sovracomunale e sviluppato a partire dalle esigenze di natura tecnica, amministrativa e di supporto territoriale manifestate dai Comuni.

Nate dall'**ascolto attivo del territorio**, infatti, le Linee Guida intendono favorire una maggiore **standardizzazione e omogeneizzazione delle procedure** a livello provinciale, contribuendo a ridurre frammentazioni amministrative, pratiche difformi e rallentamenti nell'attuazione delle iniziative. A questo scopo, individuano criteri, percorsi procedurali e strumenti utili a garantire chiarezza e trasparenza nei processi di adesione e di coinvolgimento di cittadini, imprese, Enti del Terzo Settore e altri soggetti interessati.

Le Linee Guida oltre a svolgere funzione di **orientamento operativo**, offrono anche risposte concrete ai dubbi emersi durante i tavoli di confronto, rafforzando le competenze interne alle amministrazioni e accompagnando amministratori e tecnici nella creazione di Comunità Energetiche inclusive. Uno **strumento di supporto flessibile**, rivolto in primo luogo ai Comuni, ma utile anche agli altri soggetti pubblici e privati – cittadini, imprese, associazioni ed Enti del Terzo Settore – chiamati a collaborare per la realizzazione di obiettivi comuni e azioni concrete a beneficio del territorio.

Helios costituisce così un interessante esempio di **partecipazione e collaborazione tra Enti territoriali**, oltre che un percorso di crescita delle competenze e di rafforzamento della capacità amministrativa, questione di cruciale importanza per un territorio costituito da comuni di piccole e medie dimensioni. La disponibilità di personale interno, il reperimento delle competenze specialistiche e delle risorse organizzative rappresentano aspetti ancora in fase di consolidamento per affrontare un processo complesso come quello delle Comunità Energetiche.

In tale prospettiva, la Provincia svolge una funzione di **coordinamento di prossimità e di area vasta**, mettendo a sistema conoscenze, strumenti e procedure a beneficio dell'intero territorio provinciale.

Si auspica, dunque, che il percorso avviato possa rappresentare un punto di partenza per consolidare **una governance territoriale dell'energia** capace di mettere in relazione Provincia, Comuni, cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni locali, accompagnando nel tempo l'evoluzione delle CER e delle politiche per la transizione energetica.

Introduzione

La Provincia di Brindisi ha incaricato AESS, l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, di accompagnare le attività del progetto Helios attingendo dall'esperienza maturata in numerosi progetti di attivazione e sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale e nazionale.

Il percorso partecipativo è stato caratterizzato da quattro incontri laboratoriali svoltisi tra maggio e luglio 2026, a cui hanno partecipato i referenti dei comuni della provincia.

Durante il primo incontro è stata proposta ai partecipanti una mappatura delle esigenze specifiche rispetto al tema dell'energia condivisa, sia interne che esterne agli enti. Nel secondo incontro sono stati approfonditi gli aspetti legali, tecnici e amministrativi delle comunità energetiche, con un focus sui possibili ruoli dell'ente locale. Il focus del terzo laboratorio è stato sulla comunicazione, mentre nel quarto e ultimo appuntamento è stato fatto un affondo sulle pratiche di ingaggio e partecipazione territoriale rivolto ai futuri membri delle CER.

Dall'attività di mappatura iniziale sono emersi diversi temi comuni, che sono stati categorizzati in tre macroaree: informare, ingaggiare, affiancare operativamente nella gestione della comunità energetica. Di seguito gli spunti più significativi.

Informare

Il bisogno di un'informazione chiara e specifica è emerso da subito, sul fronte interno ad ogni ente con il bisogno di:

- *informare e formare gli uffici*, dando loro strumenti per saper interagire al meglio con cittadini e altri portatori di interesse.

Sul fronte esterno con il bisogno di:

- *differenziare l'informazione rispetto ai diversi target* (cittadini, imprese, scuole, ecc.) partendo da un'adeguata *educazione ai consumi energetici*, elemento base per affrontare la generale diffidenza sul tema.

Ingaggiare

Rispetto alla fase di attivazione e ingaggio, sul fronte interno agli enti, è stato rimarcato il bisogno di:

- *chiarire gli iter autorizzativi* legati all'installazione e all'allaccio di impianti fotovoltaici privati (armonizzando ad esempio la gestione dei casi legati agli edifici vincolati e della tutela paesaggistica);
- semplificare i *meccanismi di adesione alla CER comunale* esistente per i nuovi impianti;
- raccogliere e gestire *dati sulle diverse categorie di utenze energetiche* sul territorio.

Sul fronte esterno, l'indicazione è stata di:

- saper *interagire con diversi target*: non solo i cittadini ma anche le grandi realtà del territorio, siano esse potenziali prosumer o consumatori;

- sostenere l'ingaggio attraverso *esempi virtuosi e coerenti* (in questo la sostenibilità economica della CER è un valore).

Affiancare operativamente

È stata evidenziata la necessità di:

- *coordinare gli aspetti tecnici e amministrativi* nell'iter di avvio della comunità;
- sostenere l'attività della comunità a partire dal *monitoraggio dell'energia* prodotta e autoconsumata;
- valutare l'attivazione di *sportelli dedicati,* anche per evitare di sovraccaricare gli uffici.

Linee guida: per chi sono, come usarle

Queste Linee guida sono rivolte al **personale tecnico-amministrativo dei comuni** della provincia di Brindisi impegnato nella progettazione, gestione e promozione di iniziative di comunità energetiche rinnovabili.

Per facilitarne consultazione e utilizzo, le linee guida sono strutturate in forma modulare, consultabili anche per singoli capitoli, e integrate da *strumenti* che di volta in volta possono supportare il personale nei processi decisionali interni e nella fase operativa.

In quest'ottica quindi le linee guida intendono:

- offrire una lettura aggiornata rispetto alla normativa, alle forme giuridiche adatte alle CER e alle regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- chiarire i possibili ruoli che un ente locale può assumere rispetto ad una iniziativa di comunità energetica rinnovabile, e quali elementi vanno presi in considerazione nei relativi processi decisionali;
- offrire spunti per impostare delle traiettorie ragionate e coerenti di promozione delle iniziative di comunità energetica, non solo quelle a trazione pubblica, ma anche tutte quelle che emergono sul territorio e chiedono un'interlocuzione con l'ente locale.

Esperienze e pratiche di riferimento

Nel panorama nazionale esistono già diversi esempi di linee guida, regolamenti e strumenti operativi adottati da Amministrazioni locali e regionali con l'obiettivo di accompagnare lo sviluppo di CER efficaci, inclusive e coerenti con gli obiettivi di sviluppo territoriale. Alla luce della rapida evoluzione del settore delle CER, alcuni dei contributi, pur essendo stati elaborati solo pochi anni fa, risultano in parte superati. Essi rappresentano tuttavia utili riferimenti per approfondire la tematica e comprenderne l'evoluzione.

Le esperienze analizzate possono essere ricondotte a quattro principali tipologie di strumenti:

- manuali operativi rivolti ai comuni;
- regolamenti e registri;

- modelli orientati a finalità sociali e governance collaborativa;
- guide divulgative.

Manuali operativi per le Amministrazioni

Si tratta di strumenti nati per fornire un supporto operativo, giuridico e amministrativo agli uffici comunali lungo le diverse fasi di sviluppo delle CER.

Il "Vademecum ANCI per i Comuni *Autoconsumo individuale e Comunità di energie rinnovabili"*[1] redatto in collaborazione con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), si presenta come un manuale operativo per gli enti locali con casi studio concreti.

I documenti redatti per le città di Trento[2] e Bolzano[3] illustrano il quadro normativo, le possibili forme giuridiche e i ruoli dell'ente pubblico, e mettono a disposizione modelli di delibere, statuti e convenzioni.

Regolamenti e registri

Le città di Bergamo[4] e Torino[5] hanno sviluppato strumenti amministrativi finalizzati a censire e qualificare le CER presenti sul territorio, attraverso registri ufficiali, requisiti di accesso, criteri di qualità e sistemi di monitoraggio. Torino ha sviluppato uno Sportello CER quale punto di supporto tecnico e giuridico, prevedendo incontri con esperti, orientamento per cittadini, condomìni e PMI, oltre a strumenti informativi online.

Finalità sociali e governance collaborativa

Roma Capitale[6] e Regione Veneto[7] valorizzano le CER come strumenti di inclusione sociale e sviluppo locale. Roma si è focalizzata sul modello delle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali, valorizzando il patrimonio pubblico e la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore. Regione Veneto propone invece una guida multi-attore rivolta a Pubbliche Amministrazioni, imprese ed ETS, ponendo l'accento su co-programmazione e partenariato pubblico-privato.

---

[1] "Autoconsumo individuale e Comunità di energie rinnovabili per i Comuni"
http://www.anci.it/wp-content/uploads/CACER_Vademecum_ANCI-240412-corretto-stampa.pdf

[2] "Linee guida per la partecipazione degli enti locali", 2023
https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/COMUNITA-DI-ENERGIA-RINNOVABILE-Linee-guida-per-la-partecipazione-degli-enti-locali

[3] "Memorandum per gli enti locali sulle Comunità Energetiche Rinnovabili", 2024
https://ambiente.provincia.bz.it/it/energia-clima/comunita-energetiche-rinnovabili

[4] "Linee guida per l'istituzione del Registro delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (CACER) del Comune di Bergamo", 2024
https://bergamo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza

[5] Regolamento n. 413 per la costituzione di un elenco di comunità di energia rinnovabile e gruppi di autoconsumo collettivo coerenti con i valori e gli obiettivi della città, 2025
https://www.comune.torino.it/amministrazione/documenti-dati/documenti/n-413-regolamento-per-costituzione-un-elenco-comunita-energia-rinnovabile-gruppi

[6] "Regolamento per la messa a disposizione di aree e impianti solari fotovoltaici di Roma Capitale a favore di comunità energetiche rinnovabili solidali", 2024
https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio-regolamento.page?contentId=REG1517524

[7] Linee Guida "Le CACER per un sistema di cooperazione energetica fra Terzo settore, imprese e PA", 2025
https://www.community-cer.it/pubblicate-le-nuove-linee-guida-cacer-2025/

Ultimo esempio è la Guida *CER a Impatto Sociale*[8], sviluppata dalla Compagnia di San Paolo, che offre un focus sulla forma giuridica della Fondazione di partecipazione, come modello che coniuga l'elemento personale tipico delle associazioni e l'elemento patrimoniale caratteristico delle fondazioni. La guida riporta casi reali orientati all'impatto sociale.

Guide divulgative

La città di Verona[9] ha realizzato una guida in formato F.A.Q., caratterizzata da un linguaggio semplice e accessibile e orientata alla partecipazione dal basso. Lo strumento chiarisce cos'è una CER, chi può aderire e quali benefici economici e sociali può generare, facilitando il coinvolgimento di cittadini, imprese e associazioni.

Nonostante le differenze, le esperienze analizzate presentano alcuni elementi ricorrenti: ruolo attivo dei comuni, supporto tecnico e amministrativo, valorizzazione del patrimonio pubblico, coinvolgimento di cittadini, imprese ed ETS, attenzione alle finalità sociali e monitoraggio dei risultati.

[8] "Guida alle Comunità Energetiche Rinnovabili a impatto sociale", 2022 https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Guida-CER-Impatto-Sociale.pdf

[9] "A, B, CER - La guida essenziale alla Comunità Energetica Rinnovabile di Verona", 2024 https://archive.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=94759

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento

L'emanazione della **Direttiva (UE) 2018/2001** (di seguito anche la "Direttiva") – c.d. **RED II** - sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ha rappresentato un punto di svolta per la politica energetica ed economica degli Stati membri dell'Unione Europea, i quali, con il recepimento della stessa, si sono infatti impegnati a far sì *"(…) che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 %*". Tra le misure di stimolo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, sono state **introdotte** le configurazioni di autoconsumo, quali **le comunità di energia rinnovabile**. In particolare, l'art. 2, comma 16 della Direttiva definisce la comunità di energia rinnovabile come "*un soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, anche nell'ambito del loro condominio, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari*.". Infine, all'art. 22, il legislatore comunitario ha delineato le caratteristiche e i principi di riferimento in base ai quali i singoli Stati membri devono disciplinare internamente le comunità di energia rinnovabile (di seguito anche "Comunità Energetiche Rinnovabili" o "CER"), dando la possibilità per privati cittadini, enti ed imprese di creare configurazioni autonome e indipendenti alimentate dall'utilizzo di energia rinnovabile, trasformando semplici *consumer* (consumatori) in *prosumer* (produttori e consumatori) ed andando così ad ampliare il panorama di attori attivi nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030 e il 2050.

Quanto alle disposizioni di recepimento, l'art. 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/20, ha anticipato il completo recepimento della Direttiva, introducendo le CER anche nel nostro Paese attraverso una disciplina sperimentale, completata dal Decreto MiSE 16 settembre 2020 (incentivi all'energia condivisa) e dalla delibera ARERA n. 318/2020/R/eel (regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile). Successivamente, a dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 199/2021, con il quale il legislatore ha ufficialmente recepito la Direttiva apportando numerose modifiche sia alla disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili (art. 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/21) sia alle ulteriori Configurazioni di

Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (CACER) previste dalla disciplina[10] (art. 30 del D.Lgs. n. 199/21).
A seguito della pubblicazione delle disposizioni MASE e ARERA previste dagli artt. 8 e 32 del **D.Lgs. n. 199/21**[11], a partire da marzo 2024 la **disciplina** dell'art. 31 sopra richiamato è entrata pienamente in vigore, andando così a sostituire la disciplina transitoria.
In attuazione dell'articolo 11 del **Decreto MASE n. 414/23, il GSE ha pubblicato le Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR**, adottate il 23 febbraio 2024 e aggiornate il 22 aprile 2024, e successivamente più volte revisionate. La versione attualmente vigente, datata 16 luglio 2025, recepisce sia le modifiche legislative intervenute nel frattempo sia i chiarimenti operativi maturati nella prima fase di attuazione della misura.
Da ultimo, tra le modifiche più rilevanti figura il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. Decreto Bollette), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, il quale ha ulteriormente modificato la disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili (articolo 31, comma 1, lettere b) e d), del D.Lgs. n. 199/2021), introducendo ulteriori soggetti ammessi alla partecipazione alle CER nonché una disciplina transitoria specifica per gli impianti a fonte rinnovabile entrati in esercizio prima della formale costituzione delle singole Comunità.
Quanto al contesto regionale, **Regione Puglia ha formalmente riconosciuto il ruolo e l'importanza territoriale delle Comunità Energetiche Rinnovabili con la Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45** (di seguito, L.R. 45/2019), individuandole quali pilastri di un sistema energetico decentrato, resiliente, solidale e fondato sul principio della responsabilità intergenerazionale. In seguito, con Delibera di Giunta n. 1346 del 7 agosto 2020, Regione Puglia ha pubblicato le linee guida attuative della L.R. 45/2019, disciplinando i criteri per l'adozione di un protocollo di intesa da parte dei Comuni che intendano procedere alla costituzione di una Comunità Energetica o aderire a una Comunità esistente nonché definendo criteri e modelli per la redazione di bilancio energetico e per il sostegno finanziario regionale alla fase di costituzione.
Da ultimo, con Determinazione della Sezione Transizione Energetica n. 155 del 10 giugno 2025, pubblicata sul BURP n. 49 del 19 giugno 2025, la Regione Puglia ha pubblicato l'"Avviso Pubblico *di selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)*" relativo al PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva pari a 2.500.000,00 € per finanziare Enti Territoriali di cui all'art. 2 del TUEL (D.Lgs.

[10] Per configurazioni CACER, ossia le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, si intendono le configurazioni di Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (c.d. AID), i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (c.d. AUC) e le Comunità Energetiche Rinnovabili (c.d. CER). Queste configurazioni utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e possono accedere alle tariffe incentivanti previste dal D.M. MASE n. 414/23.
[11] Ossia il Decreto MASE n. 414/23, l'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e l'Allegato 1 "DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" (di seguito anche "Regole Operative GSE") al D.D. del MASE del 23 febbraio 2024, n. 22.

267/2000) della Regione Puglia, Enti del Terzo Settore e Cooperative di Comunità ai sensi della L.R. n. 23/2014, per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili nel territorio regionale.

L’insieme di questi provvedimenti costituisce ad oggi il **riferimento normativo primario per la costituzione** e l'accesso agli incentivi delle configurazioni CACER in Italia; esso resta tuttavia soggetto a periodici aggiornamenti da parte dei soggetti competenti.

Aree convenzionali delle cabine primarie

Nell'ambito delle CER, assume particolare rilevanza l'analisi del territorio in relazione alla sovrapposizione tra i **confini amministrativi dei comuni e le aree convenzionali delle cabine primarie** predisposte dal GSE. Alle cabine primarie, infrastrutture della rete elettrica deputate alla trasformazione dell'energia tra alta e media tensione, sono infatti associate delle aree territoriali di riferimento, individuate secondo le disposizioni previste da ARERA[12] e gestite dai cosiddetti distributori di rete.

Come approfondito successivamente nel capitolo *"Principi di funzionamento di una comunità energetica rinnovabile",* è **all'interno di tali aree che viene determinata l'energia elettrica condivisa** tra i membri della configurazione e, conseguentemente, la quota di energia che può beneficiare dei meccanismi di incentivazione previsti per le CER.

La provincia di Brindisi è costituita da 20 comuni e sul medesimo territorio insistono 21 aree convenzionali di cabine primarie. Tale numero comprende tutte le cabine primarie la cui area di competenza presenta un'intersezione, anche parziale, con il territorio provinciale. Sono pertanto incluse sia le cabine la cui area ricade interamente all'interno della provincia, sia quelle che interessano il territorio provinciale soltanto per una porzione limitata.

Strumenti ed esempi

Mappa GSE delle cabine primarie

Permette di riconoscere i confini geografici della o delle configurazioni di una comunità energetica, per comprendere l'estensione territoriale dell'iniziativa e valutarne il potenziale.

https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie

Vetrina delle Comunità Energetiche Rinnovabili

La Vetrina permette di individuare le Comunità Energetiche presenti in una specifica area e di entrare direttamente in contatto con i loro referenti per ricevere informazioni e valutare la propria partecipazione.

https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/vetrina-delle-cer

Portale PNIEC Monitoraggio sugli incentivi nazionali, regione per regione Incentivi e altre misure.

Permette di monitorare la distribuzione delle configurazioni avviate e incentivate, anche con dettaglio regionale (dati aggregati per potenza impianti, clienti associati, dimensioni).

https://www.pniecmonitoraggio.it/Dimensioni/Rinnovabili/FER%20Elettriche/Pagine/Incentivi-e-altre-misure.aspx#CACER

Come illustrato nelle immagini successive, è importante sottolineare che le aree amministrative e quelle afferenti alle cabine non sono direttamente sovrapponibili.

[12] ARERA: Autorità di Regolazione Energia Rifiuti Acqua

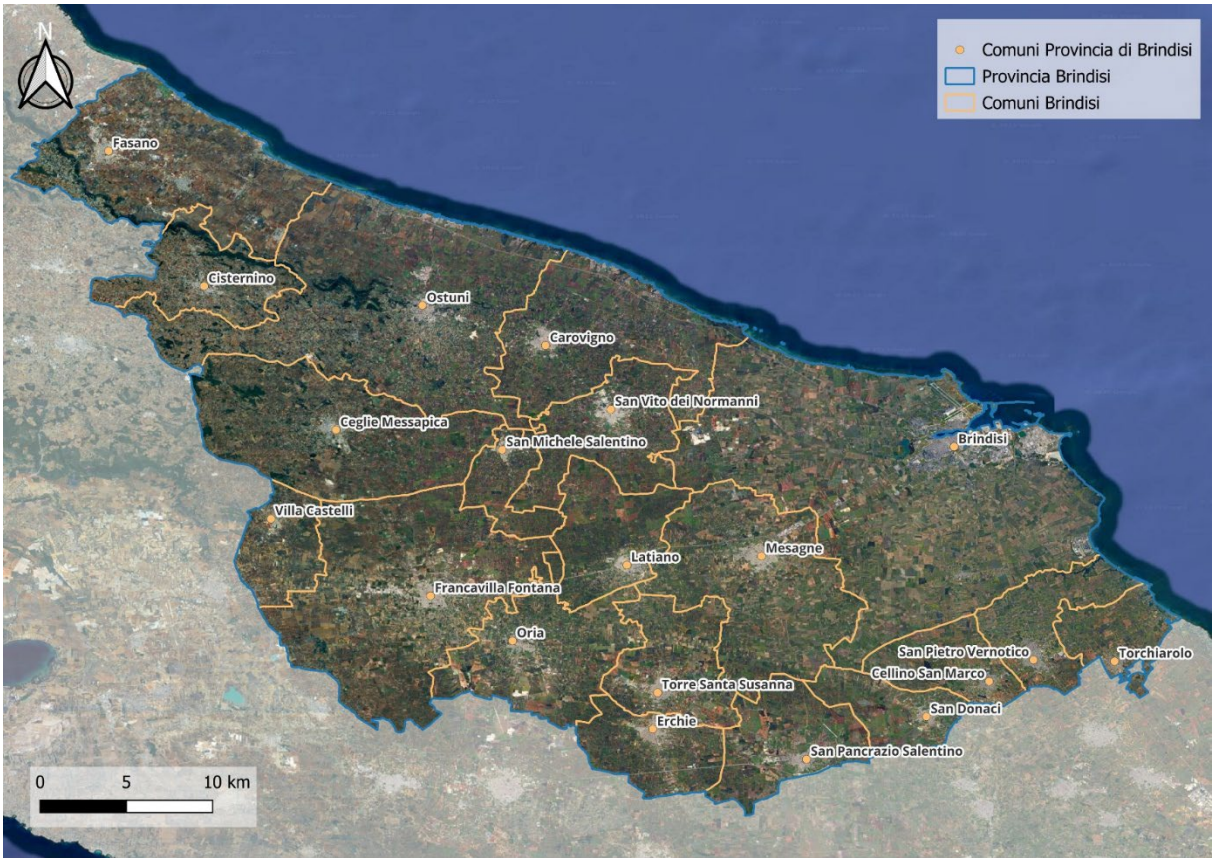


Figura 1 Mappatura dei comuni della provincia di Brindisi

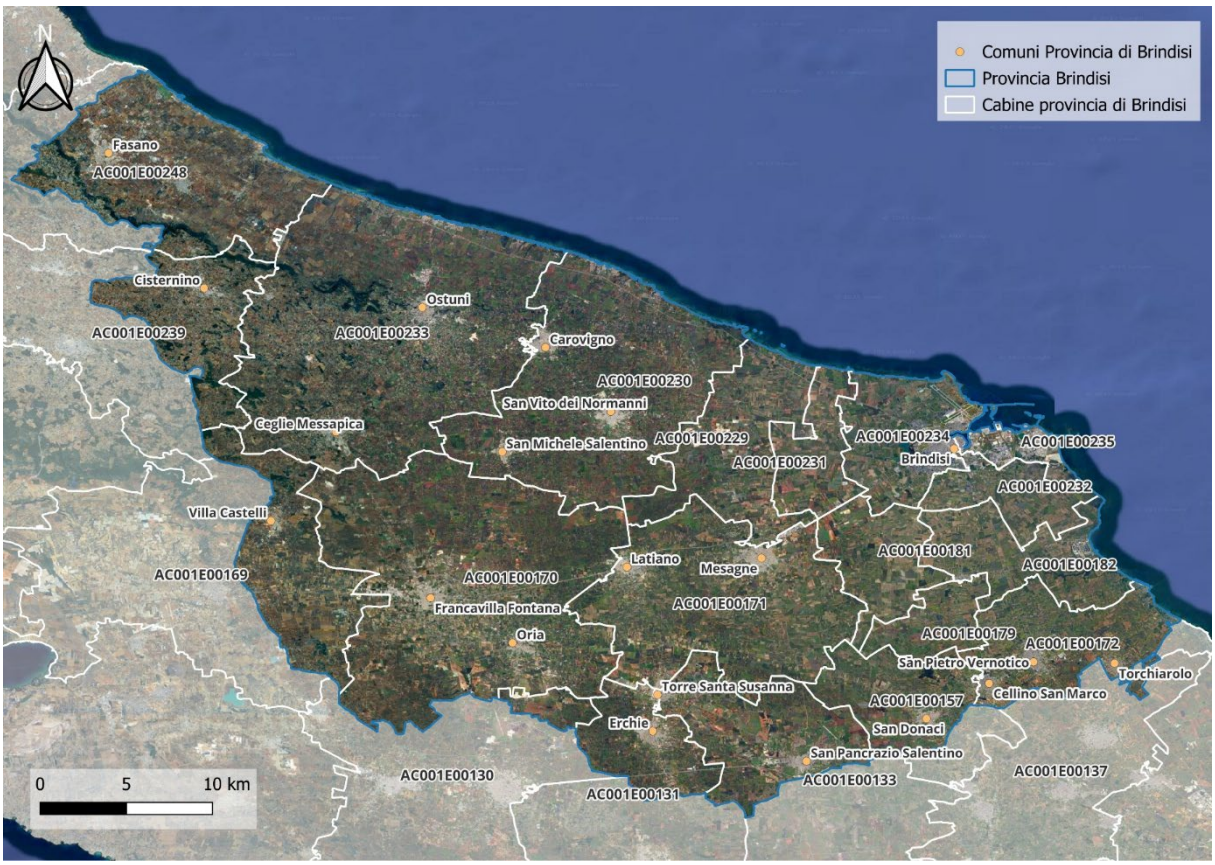


Figura 2 Mappatura delle cabine primarie della provincia di Brindisi

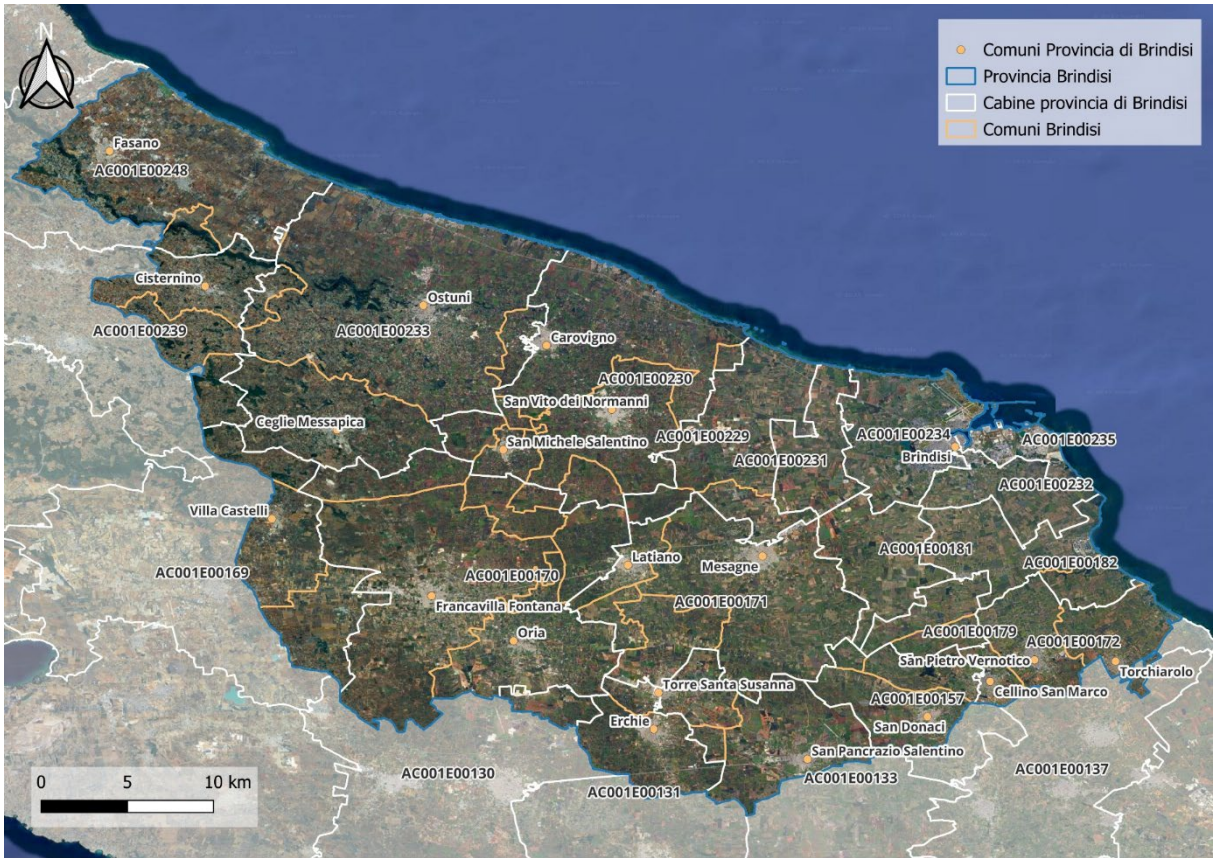


Figura 3 Mappatura dei comuni sovrapposti alle cabine primarie della provincia di Brindisi

Principi di funzionamento di una comunità energetica rinnovabile

Concetti chiave sul funzionamento di una CER

In risposta al bisogno di chiarezza emerso durante i laboratori, si è voluto dare a questo capitolo la forma di *domande e risposte* per rendere più accessibile la fruizione dei contenuti:

Cos'è una CER e chi può partecipare

Una Comunità Energetica Rinnovabile, o CER, unisce cittadini e altri soggetti di un territorio attorno a un **obiettivo condiviso: produrre e consumare energia rinnovabile, redistribuendo i benefici economici in modo trasparente e con un'attenzione dichiarata verso le finalità sociali ed ambientali** nel proprio statuto.

Più specificamente, ai sensi del D.Lgs**. 199/2021**, la CER è un soggetto giuridico autonomo: è una delle configurazioni CACER (o Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile) previste dal Decreto CACER (D.M. MASE n. 414/2023) per la condivisione virtuale di energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile. Pertanto, la CER è un soggetto giuridico:

a) che ha come **obiettivo principale** quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b) i cui **soci o membri** possono essere persone fisiche, anche nell'ambito del loro condominio, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i quali possono esercitare poteri di controllo nel caso in cui siano situati nei territori in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
c) per quanto riguarda le imprese, **la partecipazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**;
d) la **partecipazione è aperta e volontaria**;
e) i singoli clienti finali membri regolano i loro rapporti tramite contratti di diritto privato (ossia tramite lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno), individuano univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. Inoltre, possono demandare la gestione delle partite di pagamento anche ad un soggetto terzo diverso dalla CER (il c.d. Referente), a patto che sia un cliente finale/produttore membro della CER o un c.d. produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione e che risulti essere una ESCO;

f) **i clienti finali membri possono recedere in ogni momento dalla configurazione** di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
g) i clienti finali regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa;
h) l'eventuale importo della tariffa premio definita dal D.M. MASE n. 414/23, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 al medesimo Decreto Ministeriale, dovrà essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per poter operare ed essere riconosciuta formalmente dal GSE, **una CER deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione** in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione, situati all'interno del perimetro della medesima cabina primaria GSE[13].

Non possono partecipare a una Comunità Energetica Rinnovabile **le grandi imprese e le aziende la cui attività principale sia la produzione e vendita di energia elettrica** (con specifici codici ATECO).

Che ruoli può assumere chi partecipa

I membri ammissibili ad una CER possono assumere il ruolo di **consumatore**, qualora partecipino mettendo a disposizione per la condivisione dell'energia il solo POD di consumo; ruolo di **produttore**, qualora partecipino mettendo a disposizione il proprio impianto a fonte rinnovabile; ruolo di **produttore-consumatore** (prosumer) qualora partecipino sia come produttori che consumatori[14]; ruolo di **produttore terzo**, qualora mettano a disposizione per la condivisione il proprio impianto senza essere soci della CER.

Chi è il produttore terzo

Ai sensi del paragrafo 1.2.2.4 delle Regole Operative GSE, un **produttore terzo** è un produttore, persona fisica o giuridica, **non facente parte della CER** come membro o socio che abbia conferito mandato al Referente della CER e sottoscritto con quest'ultima un accordo affinché l'energia elettrica immessa dal suo impianto a fonte rinnovabile rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per gli impianti ai sensi delle Regole Operative GSE. Anche per i produttori terzi l'impianto a fonte rinnovabile può avere la taglia massima di 1 MWp ai

[13] vedi Strumenti ed esempi, pg 13
[14] Ad esempio, un cittadino che si dota di impianto fotovoltaico, in alcuni momenti avrà una produzione eccedentaria rispetto al proprio fabbisogno, e viceversa.

fini del rilevamento per il calcolo dell'energia condivisa e dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. MASE n. 414/23.

Come funziona concretamente

La comunità non richiede una rete elettrica dedicata: l'**energia viene condivisa attraverso la rete di distribuzione già esistente**, tra **utenze collegate alla stessa cabina primaria** (il nodo della rete che serve un'area territoriale definita). **Gli impianti ammessi hanno una potenza massima di 1 MWp** (o 1.000 kWp). L'energia prodotta resta nella disponibilità di chi la genera, il quale può anche cederla al GSE tramite, per esempio, il meccanismo del *ritiro dedicato* e avere una remunerazione dedicata per l'immissione in rete. Chi partecipa come **consumatore mantiene il proprio contratto di fornitura** dell'energia elettrica, la CER non diventa dunque il nuovo fornitore di energia.

L'energia condivisa è definita come il minimo tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da tutti i membri "produttori" e quella consumata da tutti i membri "consumatori" nella stessa fascia oraria. Sommata poi per tutte le ore dell'anno e moltiplicata per la tariffa premio[15] definita dal GSE, si ottiene il contributo incentivante di cui la CER potrà disporre per le sue finalità. Si tratta dunque di un meccanismo di **valorizzazione dell'energia prodotta e consumata localmente**, che mira ad incentivare la distribuzione di energia prodotta con impianti di piccola taglia su tutto il territorio nazionale.

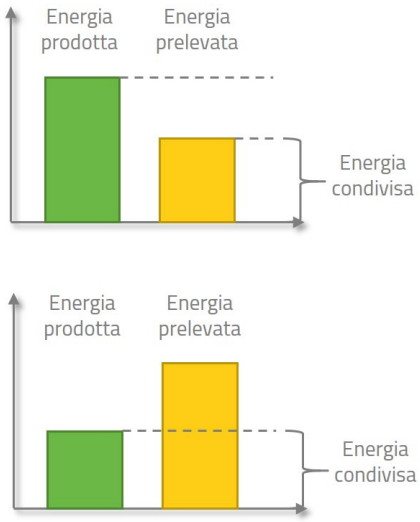


Figura 4 Schema del funzionamento della condivisione dell'energia

Limiti e condizioni

Il meccanismo di incentivazione delle CER resterà valido fino al raggiungimento di una **potenza incentivabile complessiva di 5 GW** a livello nazionale, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2027** (salvo proroghe). Non hanno accesso agli incentivi gli impianti fotovoltaici che hanno già beneficiato del Superbonus, né, salvo specifiche eccezioni documentate, gli impianti entrati in funzione prima della costituzione formale della comunità. **L'incentivo è cumulabile con eventuali contributi pubblici in conto capitale fino al 40% della spesa**, ma in tal caso viene ridotto in proporzione. L'incentivo non è compatibile con il meccanismo dello scambio sul posto[16].

[15] Decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414, e Regole operative GSE aggiornate con Decreto Direttoriale del Dipartimento Energia n. 170 del 22 aprile 2024: gse.it
[16] https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto

I benefici derivanti dalla condivisione di energia

Benefici economici

La condivisione dell'energia beneficia di una tariffa premio che dipende da alcuni fattori quali taglia d'impianto, prezzo zonale di mercato e, per il solo fotovoltaico, zona geografica.

Il meccanismo economico: la tariffa premio è più alta per gli impianti di potenza fino a 200 kWp e si riduce progressivamente fino a 1 MWp. È composta da una parte fissa e da una parte variabile, che diminuisce quando il prezzo dell'energia sul mercato aumenta, fino ad azzerarsi oltre una certa soglia (180 €/MWh). Alle regioni del Centro e del Nord Italia, dove l'irraggiamento solare è minore, spetta un bonus aggiuntivo per l'energia condivisa da impianti fotovoltaici (rispettivamente 4 e 10 €/MWh).

L'incentivo è erogato dal GSE per **venti anni** dall'avvio dell'impianto.

Impianti di potenza ≤ 200 kW

- Tariffa = 80 €/MWh + componente variabile con un massimo di 120 €/MWh

Impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

- Tariffa = 70 €/MWh + componente variabile con un massimo di 110 €/MWh

Impianti di potenza > 600 kW e ≤ 1 MW

- Tariffa = 60 €/MWh + componente variabile con un massimo di 100 €/MWh

In ogni caso, la tariffa non può superare un massimale definito in funzione della taglia dell'impianto, pari a 100 €/MWh, 110 €/MWh o 120 €/MWh per le tre fasce descritte sopra.

Alla tariffa premio GSE si aggiunge la quota di contributo ARERA per il mancato utilizzo della rete nazionale; il valore viene definito dall'autorità stessa su base annuale (solitamente si attesta intorno ai 10 €/MWh).

La tariffa premio può essere destinata direttamente ai membri della CER, con alcune limitazioni. Quando infatti la quota di energia condivisa complessiva supera determinate soglie (il 55% per chi accede alla sola tariffa premio, il 45% in caso di cumulo con un contributo in conto capitale), l'eccedenza dell'incentivo deve essere destinata ai consumatori non imprenditoriali o a iniziative con ricadute sociali sul territorio. Si tratta di una misura che rafforza la natura collettiva, e non speculativa, dello strumento.

Potenza nominale kW	Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto	Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale	Tariffa massima fonti non fotovoltaiche	*Tariffa massima totale impianti FTV*		
				Sud	Centro	Nord
P≤200	80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	120 €	120 €	124 €	130 €
200<P≤600	70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	110 €	110 €	114 €	120 €
P>600	60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	100 €	100 €	104 €	110 €

Figura 5 Tabella incentivi, fonte GSE

I benefici sociali e ambientali

Quanto ai benefici sociali e ambientali, una CER può generare benefici che vanno oltre il risparmio economico dei singoli partecipanti. Sul piano ambientale, favorisce la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui consumi energetici. Sul piano sociale, permette invece di trasformare una parte delle tariffe incentivanti erogate alla Comunità Energetica in una risorsa per il territorio, sostenendo, ad esempio, famiglie in condizioni di vulnerabilità o povertà energetica, interventi di efficientamento energetico, servizi di interesse collettivo e iniziative di informazione e formazione. Come sopra anticipato, questa funzione redistributiva è rafforzata dal D.M. MASE n. 414/2023, il quale prevede che qualora la quota di energia condivisa complessiva superi determinate soglie (il 55% per chi accede alla sola tariffa premio, il 45% in caso di cumulo con un contributo in conto capitale), la quota di tariffa incentivante relativa alla quota eccedente di condivisione debba essere destinata ai consumatori non imprenditoriali e/o ad iniziative aventi ricadute sociali sul territorio. Tale principio rafforza la natura collettiva e non speculativa dello strumento CER, che diventa così un canale concreto per restituire al territorio parte del valore prodotto dalla condivisione dell'energia. A tal fine, le Regole operative GSE elencano a titolo esemplificativo le finalità sociali ammesse per la tariffa premio eccedentaria: sul fronte ambientale, *valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, tutela di beni storico-culturali*; sul fronte sociale, *inclusione di soggetti vulnerabili, percorsi di formazione e reinserimento lavorativo, iniziative culturali o sportive di interesse collettivo, sostegno alla ricerca scientifica con ricadute locali*. Il documento suggerisce anche strumenti di verifica dell'impatto, come il Social Return on Investment (SROI) e i comitati consultivi locali.

Strumenti ed esempi

Le F.A.Q. del GSE: CER in pillole https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/le-comunita-energetiche-rinnovabili-in-pillole

CER e Pubblica Amministrazione: i possibili ruoli degli Enti Locali

Dal quadro normativo nazionale e regionale emerge chiaramente come la partecipazione degli Enti Locali a iniziative di Comunità Energetiche Rinnovabili non sia soltanto permessa, ma auspicata e incentivata.

L'Ente Locale può dunque assumere diversi ruoli e livelli di coinvolgimento nello sviluppo di una CER, in funzione degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, delle risorse disponibili, del livello di attivazione del territorio e del grado di partecipazione che intende assumere. In particolare, è possibile almeno tre principali livelli di coinvolgimento per l'Ente Locale, passando dal ruolo di semplice promotore a quello di sostenitore dell'iniziativa, fino alla partecipazione diretta alla CER in qualità di fondatore o membro attivo.

L'Ente Locale come soggetto aggregatore

In questa prima ipotesi, l'Ente Locale si pone come mero soggetto aggregatore, mettendo a disposizione spazi, risorse umane e materiale informativo per stimolare soggetti privati (persone fisiche, parrocchie, PMI, enti del terzo settore operanti sul territorio) ad approfondire la disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili e promuoverne così la nascita sul territorio comunale.

In questo caso, quindi, l'Ente Locale non partecipa direttamente alla CER, né in veste di membro (produttore, consumatore o produttore-consumatore) né in veste di produttore terzo.

Tale scelta è particolarmente consigliata in caso di forte spinta da parte di soggetti privati del territorio alla costituzione di una CER. L'Ente Locale, in questo modo, mantiene un ruolo terzo ed imparziale rispetto alle potenziali CER del territorio, promuovendo l'iniziativa privata senza creare un possibile "competitor" pubblico rappresentato da una CER comunale.

L'Ente Locale come promotore-sostenitore ed eventuale "produttore terzo"

In questa seconda ipotesi, l'Ente Locale passa da mero soggetto aggregatore a vero e proprio sostenitore della CER, mettendo a disposizione propri asset, quali immobili (tetti e/o aree sulle quali installare impianti) e impianti fotovoltaici[17]. In questa configurazione, l'Ente Locale continua a rimanere esterno alla compagine sociale della Comunità Energetica.

Sia per la disponibilità di asset immobiliari che per quella di impianti fotovoltaici, l'Ente Locale è tenuto al rispetto di procedure di evidenza pubblica, a partire da una

[17] Dal punto di vista tecnico-economico, tale scelta richiede attente valutazioni, considerata l'impossibilità di inserire lo stesso POD/impianto fotovoltaico all'interno di più configurazioni di autoconsumo diffuso. La medesima utenza di consumo elettrico o il medesimo impianto fotovoltaico, pertanto, non potranno rilevare contemporaneamente per una CER e, per esempio, per una configurazione di autoconsumo individuale a distanza (AID).

manifestazione di interesse, particolarmente utile per stabilire criteri premiali coerenti con gli obiettivi dell'Ente Locale. Tra questi, ad esempio, può rientrare la destinazione di una parte dei ricavi derivanti dagli incentivi a finalità di interesse pubblico, quali il contrasto alla povertà energetica o la manutenzione del verde pubblico.

Concessione di superfici e aree pubbliche

Sulla base di regolamenti e/o procedure di evidenza pubblica e in coerenza con le proprie funzioni amministrative, l'Ente Locale può concedere superfici e aree pubbliche per la realizzazione di impianti da inserire in una CER, a operatori privati o direttamente alla Comunità Energetica.

In questo caso, le superfici e le aree pubbliche vengono generalmente date in concessione a terzi mediante una procedura ad evidenza pubblica, anche preceduta da una manifestazione di interesse, a fronte del pagamento di un canone, secondo modalità e condizioni definite dall'Ente Locale nell'ambito della relativa procedura. L'art. 12, comma 2 del D.L. n. 28/11 prevede espressamente l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici per la selezione dell'operatore al quale concedere la superficie. In alternativa, sia l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/23 che gli artt. 55 e 71 del D.Lgs. n. 117/17 (c.d. Codice del Terzo Settore), consentono all'Ente Locale di derogare all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, stante la sussidiarietà orizzontale tra Enti Locali ed Enti del Terzo Settore, riconosciuta dall'art. 118 della Costituzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e del D.M. MiLPS n. 72/2021, l'Ente Locale può stipulare con un Ente del Terzo Settore ETS - ergo, anche con una CER qualificata come Ente del Terzo Settore (CER ETS) - selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica ex l. 241/90, un accordo di co-programmazione o di co-progettazione, all'interno del quale mettere a disposizione anche beni mobili o immobili a titolo gratuito, previa stima e calcolo del valore del bene per la definizione del c.d. beneficio indiretto concesso all'ETS (D.M. MiLPS n. 72/2021). In alternativa, anche al di fuori di un rapporto di co-programmazione o co-progettazione, ai sensi dell'art. 71, comma 2 del Codice del Terzo Settore il Comune potrà concedere in comodato un proprio bene immobile - come un tetto - non utilizzato per fini istituzionali e appartenente al patrimonio disponibile ad una CER ETS. Anche in questo caso, seppur non sia presente un decreto ministeriale dedicato come nel caso dell'art. 55, è preferibile selezionare il soggetto ETS destinatario del bene quantomeno attraverso una procedura ad evidenza pubblica ex l. 241/90, quale una manifestazione di interesse.

Al fine di valutare la sostenibilità economica dell'iniziativa e definire adeguatamente le condizioni della concessione, sarà necessario identificare con chiarezza costi e ricavi connessi al progetto, nonché gli eventuali incentivi e costruire un congruo Piano Economico-Finanziario (PEF).

Messa a disposizione di impianti fotovoltaici in qualità di c.d. produttore terzo

In questo caso, l'Ente Locale svolge il ruolo di c.d. **produttore terzo**, come previsto dalle Regole Operative GSE: sottoscrive un accordo con la CER individuata mediante procedura pubblica per far sì che l'energia prodotta ed immessa in rete da suo un impianto a fonte rinnovabile possa rilevare ai fini dell'energia condivisa attribuibile alla Comunità Energetica.

In qualità di produttore terzo, quindi, l'Ente Locale potrà contribuire attivamente ad una CER senza entrare a farne parte in qualità di membro e, al contempo, mantenendo sia la qualifica di produttore ai sensi della disciplina ARERA[18] sia l'eventuale autoconsumo presso i propri edifici e i ricavi della vendita dell'energia immessa in rete (c.d. Ritiro Dedicato), come previsto dalle Regole Operative GSE [19].

Anche in questo caso, l'individuazione della Comunità Energetica di riferimento deve essere motivata in relazione agli obiettivi pubblici perseguiti e avvenire secondo criteri trasparenti, proporzionati e non discriminatori, tramite una selezione comparativa effettuata mediante procedura pubblica. A tal fine, l'Ente Locale può pubblicare un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto alle CER interessate ad attivare o integrare una configurazione nell'area della cabina primaria pertinente.

L'Ente Locale come fondatore e/o membro attivo della CER

In questa terza ipotesi, l'Ente Locale non solo svolge il ruolo di promotore della CER, ma ne diventa membro a tutti gli effetti.

In particolare, la partecipazione può avvenire sia attraverso l'ingresso in una CER già costituita sia mediante la costituzione ex novo di una Comunità Energetica Rinnovabile insieme ad altri soggetti pubblici e/o privati individuati mediante procedura pubblica.

Da un punto di vista tecnico, l'Ente Locale dovrà poi definire con quale ruolo, e quali asset, apportare alla Comunità, potendo scegliere tra il ruolo di consumatore (inserimento dei soli consumi relativi ai POD degli edifici dell'Amministrazione), produttore (inserimento dei soli POD di produzione e disponibilità di impianti a fonte

---

[18] L'art. 1.1., let. gg) del TIAD ARERA definisce come produttore "*una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione".*

[19] Il paragrafo 1.2.2. delle Regole Operative GSE specifica che "*la CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Si precisa che la messa a disposizione dell'impianto di produzione/UP in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore*."

rinnovabili a totale immissione in rete dell'energia prodotta) o produttore-consumatore (inserimento di POD di produzione e consumo e disponibilità di uno o più impianti fotovoltaici dell'amministrazione).

Partecipazione dell'Ente Locale in una CER già costituita

La partecipazione ad una CER già costituita è senza dubbio la modalità più immediata e diretta per l'accesso dell'Ente Locale. Se da una parte tale scelta consente di ridurre costi e tempi di accesso alle premialità previste per le Comunità Energetiche, dall'altra comporta l'inserimento in un ente già definito, all'interno del quale le modalità di accesso e il grado di incidenza sulle scelte strategiche della CER – quali governance e termini e modalità di utilizzo della tariffa incentivante - sono già definiti dalle previsioni statutarie e/o regolamentari della CER.

Pertanto, è sicuramente di particolare interesse per l'Ente Locale individuare la Comunità Energetica che più risponda alle proprie finalità ed obiettivi strategici mediante procedure ad evidenza pubblica (es. avviso pubblico di manifestazione di interesse) basate su criteri trasparenti e predeterminati ed in grado di poter raccogliere e confrontare le potenziali CER attive o attivabili sul proprio territorio, comparandone Statuti e regolamenti, conoscerne il funzionamento, esaminarne la situazione economica e chiarire costi, impegni e responsabilità dell'Ente Locale nonché l'effettiva capacità di rispondere ai bisogni del territorio.

Costituzione ex novo di un soggetto giuridico CER

Qualora invece l'Ente Locale decida di costituire ex novo una Comunità Energetica, questo dovrà farsi carico, anche con il contestuale apporto degli altri membri fondatori, dei costi di costituzione e di gestione del soggetto giuridico neocostituito, individuando la forma giuridica più idonea alle finalità e agli scopi dell'Amministrazione.

Con particolare riferimento all'individuazione di possibili membri co-fondatori di natura privata, è preferibile per l'Amministrazione procedere all'individuazione degli stessi mediante una procedura pubblica (es. avviso pubblico di manifestazione di interesse), anche al fine di garantire la massima pubblicità e imparzialità al processo di costituzione della CER.

Seppur più onerosa rispetto alla partecipazione in una CER già costituita, la scelta di costituire ex novo una Comunità Energetica garantisce all'Ente Locale la possibilità di definire fin da subito alcuni aspetti economico-legali fondamentali per la gestione e la vita della Comunità, quali, ad esempio, la struttura e composizione della governance, gli obiettivi strategici della CER nonché la destinazione delle tariffe incentivanti. In particolare, l'eventuale partecipazione al nucleo dei soggetti fondatori permetterà inoltre all'Ente Locale di indirizzare in maniera incisiva la destinazione di parte dei benefici verso l'implementazione di attività e/o politiche sociali e ambientali sul territorio, oltre a fungere da traino per la partecipazione di ulteriori attori territoriali.

Le forme giuridiche in caso di partecipazione dell'Ente Locale

Come anticipato nel capitolo *Principi di funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile*, nonostante sia la disciplina comunitaria che quella nazionale prevedano che la CER sia necessariamente un soggetto giuridico autonomo, né il legislatore comunitario né quello nazionale hanno previsto una forma giuridica predefinita per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Entrambi si sono infatti limitati a delineare le caratteristiche e le finalità del soggetto giuridico, lasciando piena libertà di scelta sull'entità giuridica utilizzabile.
All'interno di questo perimetro, la prassi italiana converge su tre forme giuridiche principali, ossia:

- **Associazione,**
- **Fondazione di partecipazione,**
- **Cooperativa a scopo mutualistico.**

La comparazione e la scelta della forma più adatta alle esigenze dell'Ente Locale andrà attentamente valutata nella fase istruttoria preliminare di pianificazione del progetto. Infatti, se le prime due (Associazione e Fondazione di partecipazione) sono gli enti no-profit per antonomasia previsti dal nostro ordinamento, la terza (Cooperativa a scopo mutualistico) è invece una società e, dunque, una vera e propria impresa: una differenza che incide in modo diretto sia sulla tipologia di attività prevalenti svolgibili dalla Comunità (non commerciali o commerciali) sia sugli adempimenti legati alla costituzione ex novo o all'ingresso in una CER già costituita (applicazione dell'iter previsto dal D.Lgs. 175/2016).

I criteri per la scelta del soggetto giuridico e le forme giuridiche più utilizzate

Come sopra anticipato, prima della formale costituzione della CER, occorrerà individuare la forma giuridica più adatta, anche secondo i seguenti criteri di valutazione:

- **Tipologia di attività esercitate in modo prevalente dalla CER**, al fine di valutare se optare per la costituzione della Comunità in forma di **ente commerciale o non commerciale**;
- Modello di governance, considerando il livello di partecipazione degli aderenti, la distribuzione dei poteri decisionali, le modalità di esercizio del controllo e l'eventuale necessità di coordinare una CER operante su più cabine primarie;
- Piano di investimenti previsto e **patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica** e per le **spese relative alla gestione tecnico-amministrativa** della Comunità;
- Valutazioni economico-fiscali concernenti la dotazione della Comunità di propri **asset di proprietà** (es. impianti fotovoltaici), anche alla luce delle indicazioni contenute negli atti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate in materia;

- **Eventuale coinvolgimento e collaborazione con gli Enti Locali**, anche ai fini dell'individuazione di progetti e attività a carattere sociale e/o ambientale presenti sul territorio;
- **Soggetti coinvolti nella fase di stipula dell'atto costitutivo**, anche alla luce degli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. T.U.S.P.).

Comparazione tra i diversi modelli

Di seguito una breve analisi comparativa tra le diverse forme sopra citate, basata sui seguenti aspetti:

- costi di costituzione (esclusi i costi relativi ai professionisti incaricati);
- tipologia di governance;
- numero minimo di membri fondatori;
- autonomia patrimoniale perfetta;
- possibile qualifica quale Ente del Terzo Settore;
- adempimenti previsti dal D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);
- caso in cui se ne consiglia l'adozione.

Associazione riconosciuta

Costi di costituzione

Disciplinate dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, le associazioni riconosciute richiedono la disposizione di un patrimonio minimo vincolato a garanzia dei terzi, necessario ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e della conseguente autonomia patrimoniale (c.d. autonomia patrimoniale perfetta). Relativamente al patrimonio minimo, le associazioni riconosciute prevedono conferimenti variabili a seconda del soggetto al quale ci si rivolge per l'ottenimento della personalità giuridica:

a) in caso di iscrizione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai fini dell'ottenimento al contempo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), è richiesto un patrimonio minimo di 15.000,00 euro. L'istanza va presentata secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal D.M. MiLPS 13 gennaio 2026, all'Ufficio regionale/provinciale del RUNTS territorialmente competente. L'iscrizione al RUNTS non comporta limiti territoriali al perimetro di attività dell'associazione;
b) in caso di iscrizione presso il Registro delle Persone giuridiche regionale di Regione Puglia, nei casi in cui l'associazione non debba o non possa essere qualificata come Ente del Terzo Settore, il patrimonio minimo richiesto ai fini del riconoscimento della personalità è di almeno 25.000,00 euro. Il riconoscimento della personalità giuridica presso l'Ufficio Persone Giuridiche regionale comporta la circoscrizione delle attività dell'associazione al solo perimetro regionale;
c) l'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura territorialmente competente, nei casi in cui l'associazione non debba o non possa essere qualificata come Ente del Terzo Settore. Il patrimonio minimo richiesto

varia a seconda delle richieste dell'Ufficio Persone Giuridiche della Prefettura e risulta tendenzialmente superiore a quanto richiesto dall'Ufficio Persone Giuridiche regionale. Il riconoscimento della personalità giuridica presso l'Ufficio Persone Giuridiche presso la Prefettura permette l'esercizio delle attività su tutto il territorio nazionale.

Tipologia di governance

Al pari di quanto detto sopra per le associazioni non riconosciute, anche nelle associazioni riconosciute la governance è in primo luogo affidata all'assemblea degli associati, all'interno della quale vige il principio del voto capitario (c.d. "*una testa un voto*")[20]. L'assemblea, convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, negli altri casi, secondo legge e statuto, conserva pertanto una posizione di centralità nell'equilibrio ordinamentale dell'ente. Accanto ad essa opera l'organo amministrativo, normalmente denominato Consiglio Direttivo, cui è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nonché l'attuazione degli indirizzi assembleari. Ne consegue che, pur in presenza di un organo gestorio distinto, la governance dell'associazione riconosciuta si caratterizza in senso eminentemente partecipativo e paritario, risultando fondata sulla preminenza dell'assemblea e sull'eguaglianza del diritto di voto degli associati. La governance delle associazioni riconosciute è pertanto una governance c.d. orizzontale, basata sul principio di parità di voto degli associati.

Numero minimo di membri fondatori

Ai fini della costituzione di un'associazione riconosciuta, è necessaria la stipula dell'atto costitutivo da parte di almeno due persone fisiche/persone giuridiche - al contempo qualificabili quali clienti finali ai sensi della disciplina Comunità Energetiche Rinnovabili – mediante la stipula di atto pubblico.

Autonomia patrimoniale

Come sopra anticipato, le associazioni riconosciute sono caratterizzate dalla presenza di un patrimonio minimo vincolato a garanzia dei terzi e da una propria autonomia patrimoniale (c.d. autonomia patrimoniale perfetta). Pertanto, all'interno delle stesse vi è separazione netta tra il patrimonio dell'associazione e quello degli amministratori: degli obblighi assunti dalla associazione potrà infatti rispondere solo l'associazione stessa con il proprio patrimonio.

Possibile qualifica quale Ente del Terzo Settore (ETS)

Al pari delle associazioni non riconosciute, anche le associazioni riconosciute possono qualificarsi quali Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.lgs. n. 117/17. Anche per queste ultime, in caso di presenza di Enti Locali, ai fini dell'ottenimento della qualifica di ETS è necessario che non si configuri in capo a questi un potere di controllo,

[20] Anche per le associazioni riconosciute qualificate quali Enti del Terzo Settore si applica quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 117/17.

influenza dominante o che venga esercitata una direzione e coordinamento dalla associazione da parte dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali in forma aggregata[21].

Adempimenti previsti dal D.lgs. n. 175/2016

Al pari delle associazioni non riconosciute, anche le associazioni riconosciute non sono soggette all'iter previsto dal D.lgs. 175/2016[22]. Le associazioni, infatti, non sono ricomprese tra gli organismi di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. 1), TUSP.

Casi in cui se ne consiglia l'adozione

La costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di associazione riconosciuta è consigliata nel caso in cui l'Ente intenda svolgere attività prevalenti di tipo non commerciale e voglia mantenere una struttura di governance di tipo "orizzontale", garantendo una partecipazione uniforme al governo della stessa. Tale forma risulta particolarmente adatta ai modelli di Comunità Energetica Rinnovabile a carattere solidale (c.d. CERS), caratterizzate da una forte concentrazione di attività a carattere sociale e solidale, ivi compresa la destinazione delle tariffe incentivanti ad analoghe finalità.

Fondazione di partecipazione

Costi di costituzione

Nate dalla prassi come variazione del modello tradizionale di Fondazione (artt. 14 e seguenti del Codice civile), le fondazioni di partecipazione sono diventate via via una delle forme più utilizzate – in particolare dalla Pubblica Amministrazione - per la costituzione di soggetti giuridici privi di scopo di lucro volti a soddisfare interessi di carattere sociale e ambientale mediante lo svolgimento di un'attività di carattere generale, garantendo da una parte il vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento di tale scopo mediante una governance tipicamente *verticale* (elemento tipico delle fondazioni tradizionali) e dall'altra la possibilità per soggetti pubblici e privati di entrarne a far parte anche in un secondo momento (elemento tipico invece delle associazioni). Di fatto, pertanto, le Fondazioni di partecipazione costituiscono un istituto "misto" caratterizzato da elementi tipici del modello tradizionale delle fondazioni e da quelli associativi, così come osservato anche dalla Corte dei Conti, secondo cui "*la Fondazione di partecipazione costituisce un modello atipico di persona giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, che sintetizza*

[21] L'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/17 prevede che non possano qualificarsi come Enti del terzo Settore "(…) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4." Pertanto, una CER costituita in forma di associazione non riconosciuta che risulti posta sotto la direzione, il controllo o il coordinamento effettivo di un Ente Locale e/o di più enti pubblici non potrà qualificarsi come Ente del Terzo Settore. Per ulteriori approfondimenti in merito, si rimanda alla Nota direttoriale del MiLPS n. 2243/20.

[22] Cfr. quanto sopra previsto in materia di associazioni non riconosciute.

l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni. […] *La figura troverebbe legittimazione nel riferimento alle 'altre associazioni di carattere privato' presente nell'art. 12 c.c., oggi abrogato e recepito dall'art. 1, D.P.R. n. 361 del 2000. Trattasi di un negozio giuridico a struttura aperta che trova principale esplicazione con riferimento a servizi di utilità sociale. Sotto il profilo giuridico, si tratterebbe di una fattispecie applicativa dell'art. 1332 c.c., che prevede che al contratto (nel caso di specie, in realtà, al negozio di Fondazione, a sua volta, secondo parte della dottrina, scindibile in un atto negoziale di costituzione e in uno di dotazione patrimoniale) possano aderire anche ulteriori ed indeterminate parti (rectius, prima dell'adesione, soggetti). E tanto in conformità all'ampia autonomia negoziale riconosciuta agli originari fondatori nella predisposizione del regolamento negoziale. Ne consegue che, per individuare la disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla fattispecie concreta e, in particolare, alle clausole statutarie"* (cfr. Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Delibera, 19/09/2017, n. 250).

Relativamente al patrimonio minimo, anche le fondazioni di partecipazione prevedono conferimenti variabili a seconda del soggetto al quale ci si rivolge per l'ottenimento della personalità giuridica:

a) in caso di iscrizione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai fini dell'ottenimento al contempo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), è richiesto un patrimonio minimo di 30.000,00 euro. L'istanza va presentata secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal D.M. MiLPS 13 gennaio 2026, all'Ufficio regionale/provinciale del RUNTS territorialmente competente. L'iscrizione al RUNTS non comporta limiti territoriali al perimetro di attività della fondazione;
b) in caso di iscrizione presso il Registro delle Persone giuridiche regionale di Regione Puglia, nei casi in cui la fondazione non debba o non possa essere qualificata come Ente del Terzo Settore, il patrimonio minimo richiesto ai fini del riconoscimento della personalità è di almeno 50.000,00 euro. Il riconoscimento della personalità giuridica presso l'Ufficio Persone Giuridiche regionale comporta la circoscrizione delle attività della fondazione al solo perimetro regionale;
c) l'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura territorialmente competente, nei casi in cui la CER non debba o non possa essere qualificata come Ente del Terzo Settore. Il patrimonio minimo richiesto varia a seconda delle richieste dell'Ufficio Persone Giuridiche della Prefettura e risulta tendenzialmente superiore a quanto richiesto dall'Ufficio Persone Giuridiche regionale. Il riconoscimento della personalità giuridica presso l'Ufficio Persone Giuridiche presso la Prefettura permette l'esercizio delle attività su tutto il territorio nazionale.

Tipologia di governance

L'atipicità del modello garantisce la possibilità di strutturare liberamente la governance interna, fermi restando gli organi e i principi minimi previsti dal Codice civile per le fondazioni. In particolare, al pari delle fondazioni "tradizionali", l'organo di governo

delle fondazioni di partecipazione è costituito da un Consiglio di Amministrazione, la cui struttura e composizione è definibile dai soggetti fondatori. A differenza di quanto previsto per le associazioni, nelle fondazioni di partecipazione l'organo amministrativo non è sottoposto alla volontà di un'assemblea di associati. In questo caso, l'Ente Locale potrà dunque detenere un maggior presidio – a differenza delle altre forme giuridiche idonee alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili[23] - sulle finalità e sugli obiettivi della fondazione ma dovrà prestare particolari attenzioni alle previsioni statutarie in materia di governance: infatti, in caso di controllo o influenza dominante da parte di pubbliche amministrazioni, la fondazione non potrà ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)[24] e, qualora siano presenti gli ulteriori requisiti di legge previsti, potrebbe essere qualificata quale "*organismo di diritto pubblico*" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/23, dovendo conseguentemente applicare il Codice dei Contratti pubblici[25].

Numero minimo di membri fondatori

Sebbene sia possibile costituire una fondazione di partecipazione da parte di un unico soggetto giuridico, ai fini della qualificazione quale Comunità Energetica Rinnovabile da GSE è richiesta la presenza di almeno due persone fisiche/persone giuridiche qualificate quali clienti finali. È inoltre necessaria la stipula dell'atto costitutivo e dello statuto mediante atto pubblico.

Autonomia patrimoniale

Le fondazioni di partecipazione, al pari di tutte le fondazioni "tradizionali" previste dal Codice civile, presentano una personalità giuridica e conseguente autonomia patrimoniale perfetta ex lege, dovendo le fondazioni di partecipazione – al pari di qualsiasi altra Fondazione - necessariamente essere costituite con atto pubblico ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione al registro delle persone giuridiche prefettizio, regionale o presso il RUNTS territorialmente competente per la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Possibile qualifica quale Ente del Terzo Settore (ETS)

Al pari di quanto già sopra detto in materia di associazioni, anche le fondazioni di partecipazione possono qualificarsi quali Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del

[23] A differenza di quanto previsto per le associazioni o le cooperative a scopo mutualistico, forme idonee alla costituzione di CER caratterizzate tipicamente da governance c.d. *orizzontale* basata su un sistema di voto di capitario (c.d. una "testa un voto"), le Fondazioni, ivi incluse quelle organizzate secondo la specie delle Fondazioni di partecipazione, possono strutturare i propri organi di governance (su tutti, il Consiglio di Amministrazione) garantendo un maggior controllo a determinate categorie di fondatori o aderenti.

[24] Cfr. nota 20 di cui sopra.

[25] Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, let. e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/23: "*e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico*".

D.Lgs. n. 117/17, ferme restando le limitazioni previste per l'Ente Locale e/o per gli Enti Locali in forma aggregata[26].

Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016

Al pari delle associazioni non riconosciute, anche le fondazioni di partecipazione non sono soggette all'iter previsto dal D.Lgs. 175/2016[27], in quanto anche le fondazioni, non essendo ricomprese tra gli organismi di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile di cui all'art. 2, comma 1, lett. 1), TUSP, non sono soggette all'iter previsto dal D.Lgs. 175/2016.

Casi in cui se ne consiglia l'adozione

La costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di fondazione di partecipazione è consigliata nel caso in cui l'Ente intenda svolgere attività prevalenti di tipo non commerciale e voglia mantenere una struttura di governance di tipo "verticale", garantendosi un ruolo di primo piano nel governo della fondazione. In particolare, la fondazione di partecipazione risulta essere la forma giuridica più utilizzata e indicata nel caso in cui si voglia mantenere un unico organo di governo centrale ed operare al contempo su un'area territoriale vasta e, dunque, su più cabine primarie (c.d. CER multi-cabina) nonché nei casi in cui siano coinvolti nella costituzione due o più Enti Locali. Al pari dell'Associazione, è particolarmente indicata per le CER a carattere solidale, ossia quelle caratterizzate da una forte concentrazione di attività a carattere sociale e solidale, ivi compresa la destinazione delle tariffe incentivanti ad analoghe finalità. Infine, come sopra anticipato, l'Ente Locale dovrà valutare con attenzione la composizione del Consiglio di Amministrazione, in quanto potrebbe configurarsi un potere di controllo in capo all'Ente fondatore/agli Enti fondatori, con la conseguente possibilità che la fondazione possa qualificarsi come "*organismo di diritto pubblico*" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/23, escludendo al contempo la possibilità di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Cooperativa a scopo mutualistico

Costi di costituzione

Disciplinate dagli artt. 2511 e ss. del Codice civile, le cooperative a mutualità prevalente (c.d. scopo mutualistico) sono società a capitale variabile che hanno lo scopo di gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta. La cooperativa a scopo mutualistico prevede dei costi minimi di costituzione, variabili a seconda del capitale sociale che si vuole conferire nella società nonché della forma che si intende adottare (S.r.l. o S.p.A.). È necessaria la costituzione mediante atto pubblico e la successiva iscrizione al registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione, con la contestuale iscrizione all'albo delle società cooperative.

[26] Cfr. nota 20 di cui sopra.
[27] Cfr. quanto sopra previsto in materia di associazioni.

Tipologia di governance

Nelle società cooperative a scopo mutualistico, la struttura di governance si fonda, in via generale, sull'assemblea dei soci, sull'organo amministrativo e, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, sull'organo di controllo e sulla revisione legale. Per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa speciale sulle cooperative, trova applicazione, in via ordinaria, la disciplina della società per azioni; l'atto costitutivo può tuttavia richiamare, nei limiti dimensionali previsti dall'art. 2519 c.c., le norme della società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

L'assemblea rappresenta il principale centro decisionale dell'ente, in quanto competente, tra l'altro, alla nomina degli amministratori, all'approvazione del bilancio e alle deliberazioni di maggiore rilievo per la vita sociale. In tale sede opera, quale regola generale, il principio mutualistico e democratico del voto capitario (c.d. "una testa un voto"), ferma restando la possibilità che lo statuto attribuisca ai soci cooperatori persone giuridiche una pluralità di voti, entro il limite massimo di cinque, parametrata all'ammontare della partecipazione oppure al numero dei relativi membri.

Numero minimo di membri fondatori

Per costituire una società cooperativa, in caso di presenza di una persona giuridica tra i soci fondatori, quale appunto un Ente Locale, è necessaria la presenza di almeno nove soci.

Autonomia patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2518 c.c., per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Le cooperative a scopo mutualistico sono dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta.

Possibile qualifica quale Ente del Terzo Settore (ETS)

È possibile, inoltre, qualificare la cooperativa come Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 112/17, a condizione che, come previsto per gli Enti del Terzo Settore, la cooperativa non sia posta sotto la direzione, il controllo o il coordinamento effettivo del Comune e/o di più enti pubblici[28].

Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016

A differenza di quanto visto in materia di associazioni e fondazioni di partecipazione, le cooperative a scopo mutualistico rientrano nel novero delle società previste dal libro V del Codice civile e, come tali, nel novero dei soggetti sottoposti alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016. Dal combinato disposto degli artt. 4, 5, 7 e 8 del T.U.S.P. e della giurisprudenza della Corte dei conti[29] in materia, l'Ente Locale, qualora intenda costituire una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di cooperativa a scopo mutualistico o acquisire una partecipazione in una già costituita, è pertanto tenuto a:

[28] Cfr. nota 20 di cui sopra.

[29] Si vedano in merito, tra le altre, la Deliberazione Sez. controllo Trentino-Alto Adige 21/2025 PASP, Deliberazione Sez. Controllo Sicilia 10/2025/PASP, Deliberazione Sez. Contr. Marche, del. n. 120/2024/PASP, id. Campania, n. 100/2024/PASP, id. Toscana, n. 77/2023/PASP, id. Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP.

1. motivare la necessità del ricorso alla forma societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);
2. indicare le ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
3. dimostrare la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. dimostrare l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
5. sottoporre gli schemi di atti deliberativi a forme di consultazione pubblica (non basta la sola pubblicazione sul sito, servono eventi sul territorio e la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" degli atti deliberativi con possibilità di osservazioni);
6. ai sensi dell'art. 5, comma 3 del T.U.S.P., inviare gli schemi deliberativi e le suddette relazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e alla Corte dei conti territorialmente competente.

Casi in cui se ne consiglia l'adozione

La costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di cooperativa a scopo mutualistico è consigliata nel caso in cui l'Ente intenda svolgere attività prevalenti di tipo commerciale e voglia mantenere una struttura di governance di tipo "orizzontale". Inoltre, anche sulla base di quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in materia, l'adozione del modello cooperativo è particolarmente consigliata qualora si intenda dotare la Comunità Energetica Rinnovabile di impianti di proprietà nel medio-lungo termine: tali previsioni dovranno essere esplicitate nella presentazione del *business plan* da inoltrare alla Sezione regionale della Corte dei Conti, rientrando tra le motivazioni principali per la giustificazione del ricorso ad un modello societario a discapito di uno non societario.

Tabella riepilogativa delle forme giuridiche

Di seguito una tabella riassuntiva con alcune differenze principali tra le tre forme giuridiche sopracitate.

	Associazione	Fondazione di partecipazione	Cooperativa a scopo mutualistico
Natura giuridica	Ente senza scopo di lucro; autonomia patrimoniale imperfetta se non riconosciuta, perfetta se riconosciuta. Possibile qualifica quale Ente del Terzo Settore (ETS)	Modello atipico di Fondazione, con patrimonio vincolato. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Possibile qualifica quale Ente del Terzo Settore (ETS) (solo in caso di assenza di controllo pubblico)	Società a capitale variabile a mutualità prevalente. Possibilità di adozione del modello S.r.l. e/o S.p.A. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Possibile qualifica quale Impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017)
Organi interni	Governance di tipo "orizzontale" (una testa, un voto) affidata all'Assemblea e gestione ordinaria e straordinaria affidata all'organo amministrativo (Consiglio Direttivo). Organo di controllo e/o revisore da istituire obbligatoriamente solo nei casi previsti dalla legge	Governance di tipo "verticale" affidata al Consiglio di Amministrazione e/o ad eventuale organo dei fondatori e partecipanti. Possibilità di istituire un organo assembleare. Obbligatorio prevedere organo di controllo e/o revisore	Governance di tipo "orizzontale" (una testa, un voto) affidata all'Assemblea; gestione ordinaria e straordinaria affidata al Consiglio di Amministrazione. Organo di controllo e/o revisore nei casi di legge.
Capitale minimo	- Ass. non riconosciuta: nessun patrimonio minimo previsto dalla legge; - Ass. riconosciuta non ETS (Regione Puglia): almeno 25.000 €; - Ass. riconosciuta ETS (RUNTS Regione Puglia): almeno 15.000 €	- Fond. di partecipazione non ETS (Regione Puglia): almeno 50.000 €; - Fond. di partecipazione ETS (RUNTS Regione Puglia): almeno 30.000 €	- Nessun capitale minimo complessivo previsto dalla legge - quota/azione minima di regola pari ad almeno 25 €; - In caso di costituzione da parte di un Ente Locale, necessaria la presenza di almeno 9 soci fondatori
Vantaggi	Governance flessibile e partecipativa, costi di costituzione e gestione contenuti. Il riconoscimento assicura l'autonomia patrimoniale perfetta.	Patrimonio stabilmente destinato allo scopo; partecipazione pubblica e privata. Possibile maggiore ruolo di indirizzo e controllo da parte dei soggetti fondatori	Autonomia patrimoniale perfetta; governance mutualistica; strumenti societari per attività imprenditoriali e investimenti.
Svantaggi	- Ass. non riconosciuta: responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'ente (art. 38 c.c.); - Ass. riconosciuta: necessario atto pubblico per costituzione	Costi di costituzione e gestione maggiori rispetto all'Associazione. Necessaria costituzione con atto pubblico e riconoscimento. In caso di controllo pubblico, impossibilità di ottenere la qualifica di ETS e possibile qualifica di organismo di diritto pubblico	Necessaria costituzione con atto pubblico ed iscrizione a Registro delle imprese e Albo delle cooperative. Acquisto di partecipazione o costituzione ex novo da parte dell'Ente Locale soggetta all'iter e ai limiti del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)
Espansione futura	Attività economiche coerenti con statuto e finalità CER, prevalentemente non commerciali	Attività economiche coerenti con statuto e finalità CER, prevalentemente non commerciali	Attività economiche prevalentemente commerciali e possibilità di introdurre con maggiore facilità servizi energetici, di efficientamento e/o di mobilità elettrica nei limiti dello scopo mutualistico, delle finalità CER e, per la PA, del TUSP.

Le tappe verso la CER

In questo capitolo si esplorano le tappe fondamentali nei due scenari che si prospettano per un ente locale: i) coinvolgimento diretto nella costituzione di una CER e ii) partecipazione ad una CER già costituita.

Per facilitare la comprensione delle varie attività di ciascuna tappa, queste sono presentate in forma di elenco puntato.

Costituzione di una nuova CER con coinvolgimento dell'Ente Locale

La costituzione di una CER comporta una serie di adempimenti tecnico-amministrativi sia nella fase preparatoria sia successivamente alla costituzione della stessa.

Il percorso può essere riassunto in 12 tappe, di seguito esposte.

1. Pianificazione preliminare dell'Ente Locale e analisi tecnico-territoriale

- Individuazione dell'interesse pubblico perseguito: sviluppo delle fonti rinnovabili, benefici per la comunità, contrasto alla povertà energetica, valorizzazione del patrimonio pubblico.
- Valutazione delle risorse organizzative, professionali ed economiche che l'amministrazione può destinare alla costituzione e alla successiva gestione della partecipazione.
- Ricognizione di utenze, consumi, impianti esistenti, superfici disponibili e potenziale di nuova produzione; individuazione delle cabine primarie interessate.
- Definizione del ruolo dell'Ente: consumatore, produttore, proprietario di superfici o impianti, promotore territoriale, anche combinando più funzioni.

2. Individuazione dei partecipanti e scelta della forma giuridica

- Raccolta delle manifestazioni di interesse e individuazione dei possibili fondatori, verificandone l'ammissibilità alla CER.
- Confronto tra associazione, fondazione di partecipazione e cooperativa, considerando dimensione territoriale, investimenti, costi di funzionamento, responsabilità patrimoniali e distribuzione dei poteri.
- Associazione: valutazione dell'acquisizione della personalità giuridica;
- Fondazione: definizione di un modello partecipativo compatibile con l'apertura della CER e con l'ingresso di nuovi membri.
- Cooperativa: definizione dello scambio mutualistico e verifica dei requisiti civilistici. Con la presenza dell'Ente Locale tra i soci occorrono, ordinariamente, almeno nove soci: la costituzione con tre soci è riservata alle condizioni previste dall'art. 2522 c.c., tra cui la composizione con persone fisiche.

3. Predisposizione di atto costitutivo, Statuto e modello di governance

- Redazione degli schemi di atto costitutivo e Statuto, disciplinando ammissione, recesso, diritti dei membri, organi, nomine, competenze, patrimonio e destinazione delle risorse.
- Verifica della conformità alla disciplina CER, con particolare attenzione alla partecipazione aperta e volontaria, alle finalità prevalenti e all'esercizio dei poteri di controllo.
- Individuazione dei diritti attribuiti all'Ente Locale e delle modalità di designazione dei suoi rappresentanti.
- Se si intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), verifica dei requisiti del Codice del Terzo settore: la partecipazione pubblica deve essere compatibile con il divieto di direzione, coordinamento o controllo pubblico previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/17.
- Valutazione degli obblighi di trasparenza e della disciplina dei contratti pubblici applicabili alla CER in relazione al suo concreto assetto.
- Predisposizione di una relazione che illustri progetto, benefici attesi, costi iniziali e ricorrenti, fonti di finanziamento e rischi per l'Ente.
- Elaborazione di un piano economico-finanziario proporzionato alla complessità dell'iniziativa, comprensivo dei costi di gestione e di ipotesi prudenti sulla condivisione dell'energia.
- In caso di costituzione in forma Cooperativa**,** predisposizione della motivazione analitica richiesta dall'art. 5 TUSP: necessità della partecipazione, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, confronto con le alternative e compatibilità con efficienza, efficacia, economicità e disciplina degli aiuti di Stato.

4. Definizione degli apporti economici e dei beni messi a disposizione

- Quantificazione di eventuali quote partecipative, dei conferimenti al patrimonio o delle quote di capitale, distinguendoli dai contributi annuali di funzionamento.
- Individuazione degli eventuali beni pubblici interessati e del titolo con cui saranno utilizzati: conferimento, concessione, locazione, diritto di superficie o altro strumento appropriato.
- Valutazione economica degli apporti e svolgimento delle procedure richieste per l'impiego del patrimonio pubblico. La partecipazione alla CER non richiede necessariamente il trasferimento della proprietà degli impianti.

5. Consultazione pubblica e passaggi preparatori alla deliberazione

- In caso di CER Cooperativa, è necessaria la sottoposizione dello schema di deliberazione a consultazione pubblica prima dell'approvazione definitiva, secondo le modalità disciplinate dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, TUSP.
- Quando all'atto costitutivo della società partecipano soci privati, applicazione delle procedure di evidenza pubblica previste dall'art. 7, comma 5, TUSP, coordinandole con la struttura aperta della CER. L'eventuale affidamento di

lavori o servizi richiede un'ulteriore verifica della disciplina applicabile, compreso l'art. 17 TUSP quando ne ricorrono i presupposti.
- Esame nelle commissioni consiliari competenti, quando previsto dallo Statuto o dal regolamento comunale.
- Coordinamento delle bozze con il notaio, quando è necessario l'atto pubblico.

6. Deliberazione dell'Ente Locale e copertura finanziaria

- Approvazione della partecipazione alla costituzione, degli schemi definitivi di atto costitutivo e Statuto, degli apporti e degli eventuali accordi accessori.
- Esplicitazione dell'interesse pubblico, del ruolo dell'Ente, degli oneri iniziali e ricorrenti e dei limiti degli impegni assunti.
- Acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, nei termini dell'art. 49 TUEL, e del parere dell'organo di revisione dell'Ente sulla costituzione o partecipazione a organismi esterni, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3.
- Individuazione della copertura in bilancio; successiva assunzione degli impegni di spesa mediante gli atti gestionali competenti, ai sensi degli artt. 107 e 183 TUEL.

In caso di CER Cooperativa:

- Deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 7 TUSP. Per Associazione e Fondazione, individuazione e motivazione della competenza dell'organo deliberante secondo il contenuto dell'operazione, il TUEL e lo Statuto comunale.
- Trasmissione della deliberazione e degli allegati all'AGCM e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente. Questo passaggio deve precedere il perfezionamento dell'operazione societaria e non è sostituibile dalla dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
- Attesa della pronuncia della Corte prima della costituzione: il termine previsto è di 60 giorni dal ricevimento; in assenza di pronuncia entro il termine, l'amministrazione può procedere.
- Pubblicazione del parere sul sito istituzionale entro cinque giorni dalla ricezione.
- In caso di parere totalmente o parzialmente negativo, eventuale prosecuzione accompagnata da motivazione analitica delle ragioni del dissenso e relativa pubblicazione, fermo il rispetto della legge.

7. Costituzione formale della CER e insediamento degli organi

- Individuazione del notaio e conferimento dell'incarico da parte del soggetto che ne sostiene la spesa, secondo la disciplina applicabile.
- Associazione: stipula per atto pubblico quando si intende ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
- Fondazione e cooperativa: stipula dell'atto costitutivo per atto pubblico.

- Individuazione dei primi amministratori e degli altri incarichi previsti dallo Statuto; acquisizione delle accettazioni, dei documenti e delle dichiarazioni richieste.
- Per i rappresentanti pubblici, verifica delle regole di nomina e delle cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi applicabili.
- Definizione delle modalità e dei tempi di versamento degli apporti.

8. Registrazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, codice fiscale, partita IVA e iscrizioni della cooperativa

- Registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto secondo la forma dell'atto: gli adempimenti relativi agli atti notarili sono normalmente curati dal notaio.
- Associazione e Fondazione: richiesta del codice fiscale mediante Modello AA5/6 quando non svolgono attività rilevanti ai fini IVA; apertura della partita IVA, quando necessaria, mediante AA7/10 o Comunicazione Unica nei casi previsti.
- Cooperativa: deposito e iscrizione nel Registro delle imprese, attribuzione delle posizioni fiscali e iscrizione all'Albo delle società cooperative. Quest'ultima riguarda sia le cooperative a mutualità prevalente sia quelle diverse.
- Individuazione del codice ATECO in base all'attività effettivamente esercitata; pagamento delle imposte dovute, applicando le eventuali esenzioni.
- Attivazione della PEC. Gli adempimenti presso Registro delle imprese (Cooperativa) o REA (Associazione o Fondazione) vanno verificati secondo attività e forma giuridica, senza farli discendere automaticamente dalla sola apertura della partita IVA.

9. Apertura del conto corrente e versamento delle risorse

- Apertura del conto, con individuazione dei firmatari e dei poteri.
- Presentazione alla banca di atto costitutivo, Statuto, codice fiscale, documentazione sulle cariche e sui rappresentanti e informazioni antiriciclaggio richieste.
- Coordinamento con banca e notaio delle modalità di attestazione del patrimonio, anche quando il riconoscimento della personalità giuridica è ancora in corso.
- Versamento dei conferimenti sul conto della CER (trasferimento dal conto corrente fornito dal notaio in caso di deposito notarile).

10. Associazione e Fondazione - Riconoscimento della personalità giuridica

- Percorso ordinario non ETS: individuazione della competenza regionale o prefettizia secondo il D.P.R. 361/2000. In caso di iscrizione presso l'Ufficio Persone Giuridiche di Regione Puglia, applicazione della D.G.R. 1773/2018 e della relativa modulistica.
- Predisposizione dell'istanza con atti notarili, documentazione sulle cariche, relazione sulle attività, situazione patrimoniale e finanziaria e attestazioni degli

apporti. L'istanza regionale può essere presentata dal legale rappresentante o dal notaio per conto dell'ente, secondo la direttiva.

- Percorso ETS: iscrizione al RUNTS con acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS, mediante intervento del notaio e deposito telematico. La semplice iscrizione al RUNTS di un'associazione non comporta sempre, da sola, l'acquisto della personalità giuridica.
- In caso di CER Cooperativa, la personalità giuridica deriva dall'iscrizione nel Registro delle imprese; non si segue il procedimento regionale previsto per Associazione e Fondazione.

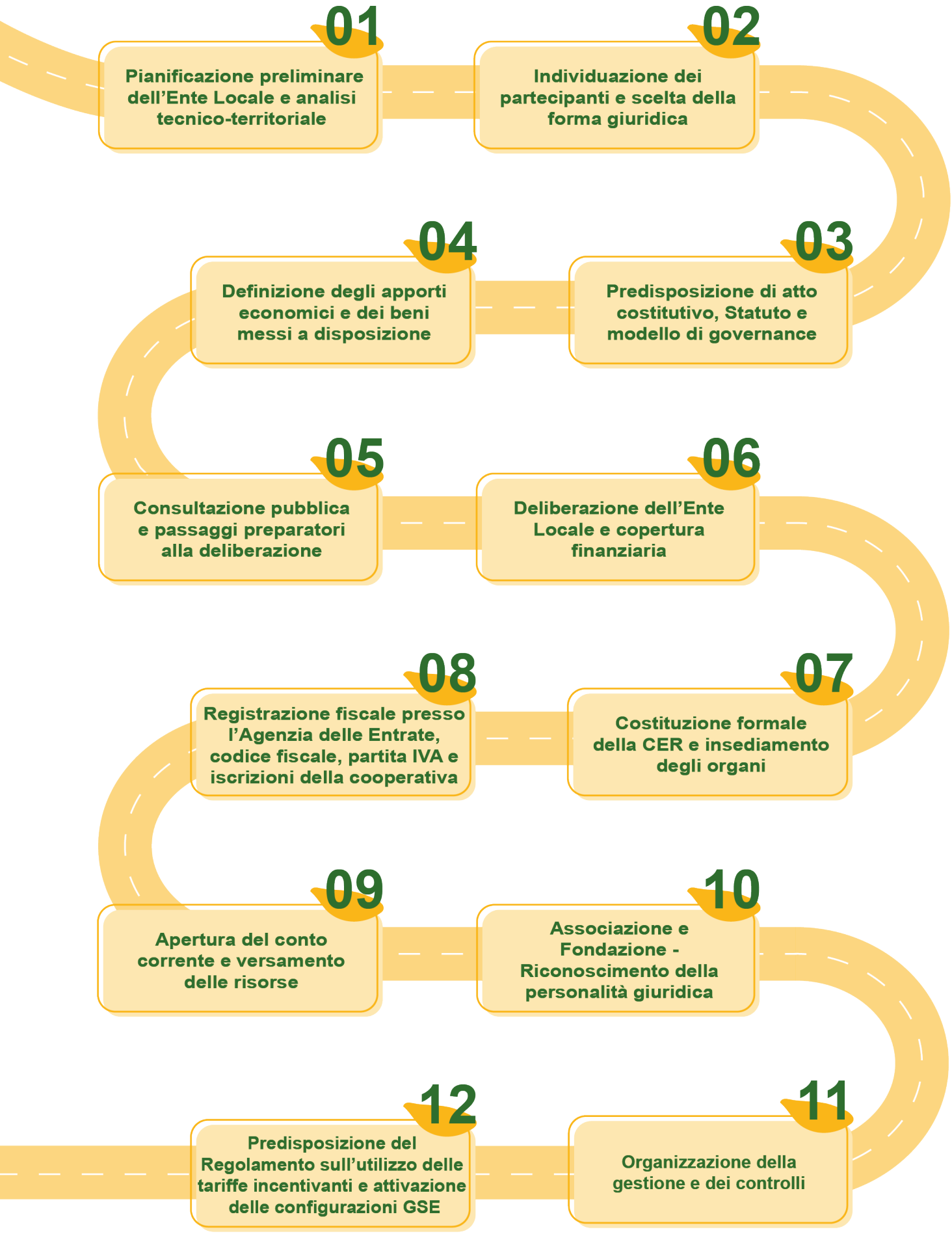
11. Organizzazione della gestione e dei controlli

- Organizzazione dell'assistenza contabile, fiscale, amministrativa e tecnica; individuazione del commercialista o di altri supporti professionali adeguati. L'incarico a un commercialista è una scelta organizzativa, non un obbligo generalizzato legato alla sola costituzione della CER.
- Associazione e Fondazione non ETS: previsione degli organi di controllo secondo lo Statuto e le disposizioni di legge applicabili.
- Cooperativa: verifica degli obblighi di controllo societario e revisione legale, considerando anche le disposizioni TUSP applicabili in presenza di controllo pubblico; assoggettamento alla vigilanza cooperativa prevista dal D.Lgs. 220/2002.
- Predisposizione dei libri, delle procedure interne, dei canali di comunicazione e degli strumenti di gestione dei dati.

12. Predisposizione del Regolamento sull'utilizzo delle tariffe incentivanti e attivazione delle configurazioni GSE

- Approvazione, da parte dell'organo competente, delle regole di copertura dei costi e ripartizione dei benefici, nel rispetto dello Statuto.
- Disciplina della tariffa incentivante eccedentaria, destinata ai consumatori diversi dalle imprese e/o a finalità sociali con ricadute sui territori interessati, secondo il D.M. 414/2023.
- Verifica dei requisiti degli impianti e dei POD, delle date di entrata in esercizio e della compatibilità dei contributi. Per i nuovi impianti da incentivare, il calendario deve rispettare il requisito della preventiva costituzione della CER, salve le deroghe applicabili.
- Presentazione della domanda per ciascuna configurazione e successiva attivazione del rapporto con il GSE.

Costituzione di una nuova CER con coinvolgimento dell'Ente Locale: le 12 tappe



Partecipazione dell'Ente Locale a una CER già costituita

La partecipazione di un ente locale ad una CER già costituita comporta anch'essa una serie di adempimenti. Il percorso può essere riassunto in 9 tappe, di seguito esposte.

1. Valutazione preliminare dell'interesse pubblico all'adesione

- Individuazione degli obiettivi dell'amministrazione e dei benefici attesi.
- Confronto tra adesione alla CER esistente e altre soluzioni concretamente disponibili.
- Valutazione delle risorse richieste per l'ingresso e per la gestione successiva della partecipazione.

2. Individuazione della CER mediante manifestazione di interesse e verifica della documentazione

- Pubblicazione dell'avviso esplorativo volto all'acquisizione di atto costitutivo, Statuto vigente, regolamenti, composizione degli organi e condizioni di ammissione delle CER attive o attivabili sul territorio.
- Esame dei bilanci disponibili, del piano economico-finanziario, degli impegni contrattuali, dei finanziamenti e delle eventuali passività.
- Associazione: verifica dell'eventuale personalità giuridica e delle responsabilità connesse alla partecipazione.
- Fondazione: verifica del riconoscimento e delle categorie di partecipanti previste dallo Statuto.
- Cooperativa: acquisizione della visura camerale, verifica dell'iscrizione all'Albo, delle caratteristiche della quota e dell'eventuale assetto di controllo pubblico.
- Se la CER è ETS, verifica della compatibilità dell'ingresso pubblico con il mantenimento della qualifica.

3. Analisi tecnico-territoriale sulle modalità tecniche di ingresso

- Individuazione delle utenze e degli impianti comunali interessati.
- Verifica della possibilità di inserire gli impianti individuati nelle configurazioni esistenti o della necessità di attivare una nuova configurazione della stessa CER.
- Stima dei benefici attribuibili al Comune, dei costi di gestione e dell'effetto dell'ingresso sull'equilibrio della configurazione.
- Verifica dei vincoli derivanti da contributi, contratti e titoli di disponibilità degli impianti.

4. Definizione delle condizioni di partecipazione

- Quantificazione della quota di ingresso, degli eventuali apporti patrimoniali e dei contributi periodici.
- Definizione dei diritti di partecipazione, delle eventuali prerogative di nomina e degli obblighi informativi verso l'Ente.
- Esame delle condizioni di recesso e degli eventuali impegni economici residui.
- Fondazione: individuazione della categoria statutaria nella quale il Comune può essere ammesso, senza presumere l'acquisizione della qualifica di fondatore.
- Individuazione delle modifiche statutarie o regolamentari eventualmente necessarie.

5. Istruttoria amministrativa e adempimenti preliminari TUSP

- Predisposizione della relazione sull'interesse pubblico, sulla convenienza dell'adesione e sulla sostenibilità degli impegni.
- Acquisizione dei pareri tecnici, contabili e dell'organo di revisione dell'Ente.
- In caso di CER Cooperativa, verifica degli artt. 3 e 4 TUSP e avvio dell'iter di motivazione analitica ex art. 5 TUSP.

6. Deliberazione di adesione dell'Ente Locale

- Approvazione dell'ingresso nella CER, con identificazione del soggetto, accettazione dello Statuto e dei regolamenti rilevanti e indicazione delle condizioni economiche.
- Approvazione degli eventuali accordi accessori e individuazione del soggetto autorizzato a sottoscrivere.
- Deliberazione formale del Consiglio Comunale / Provinciale.
- Individuazione della copertura finanziaria e successivi atti gestionali di impegno della spesa.
- In caso di CER Cooperativa:
  - Trasmissione della deliberazione e degli allegati ad AGCM e Corte dei conti.
  - Rispetto del procedimento dell'art. 5 TUSP descritto alla tappa 6 del percorso di costituzione, compresi attesa, pubblicazione del parere ed eventuale motivazione del dissenso.
  - Perfezionamento dell'ingresso soltanto dopo questo passaggio.

7. Perfezionamento dell'adesione presso la CER

- Associazione: presentazione della domanda, ammissione da parte dell'organo competente e iscrizione nel libro degli associati.
- Fondazione: ammissione nella categoria prevista dallo Statuto, con deliberazione dell'organo competente e formalizzazione degli apporti.
- Cooperativa: ammissione secondo l'art. 2528 c.c. e lo Statuto, sottoscrizione o acquisizione della partecipazione e annotazione nel libro dei soci.

- Versamento delle somme e formalizzazione delle eventuali nomine spettanti all'Ente.

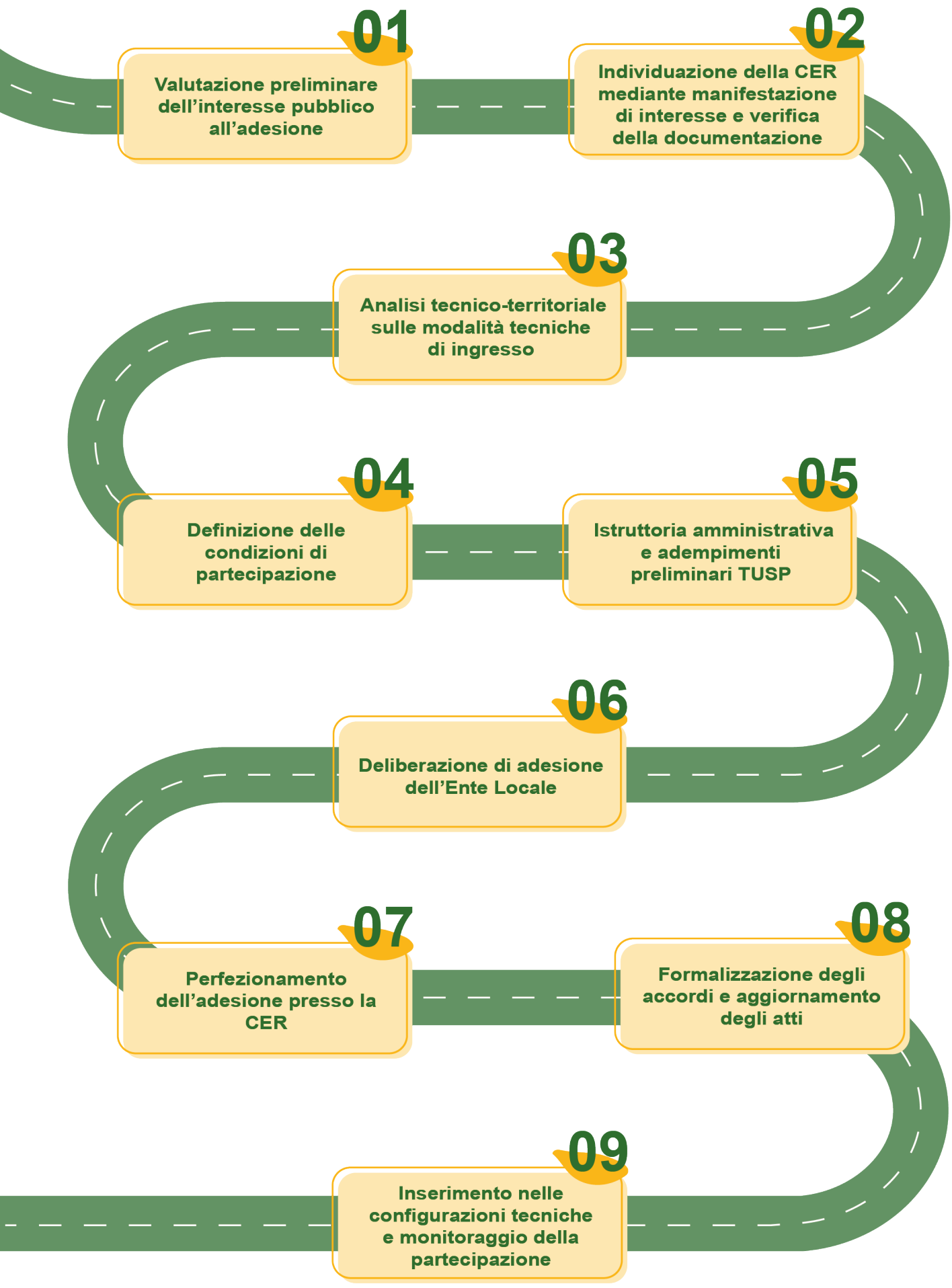
8. Formalizzazione degli accordi e aggiornamento degli atti

- Sottoscrizione degli accordi relativi a impianti, superfici, dati e ripartizione dei benefici.
- Svolgimento delle procedure eventualmente necessarie per mettere a disposizione beni pubblici o affidare prestazioni.
- Approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi della CER e relativi adempimenti notarili e presso il registro competente, quando richiesti.
- Aggiornamento delle informazioni sulle cariche e sui poteri.

9. Inserimento nelle configurazioni tecniche e monitoraggio della partecipazione

- Acquisizione dei mandati e trasmissione al Referente dei dati necessari per utenze e impianti.
- Comunicazione al GSE delle modifiche alla configurazione oppure presentazione della richiesta relativa alla nuova configurazione territoriale.

Partecipazione dell'Ente Locale a una CER già costituita: le 9 tappe



CER come iniziativa di innovazione sociale

Al netto degli elementi tecnici (impianti, reti, incentivi, consumi, ecc.) necessari ad avviare una CER, è utile portare l'attenzione su quegli elementi intangibili che ne assicurano il funzionamento. **L'energia è infatti anche una forma di relazione**: tra persone, istituzioni, imprese e territori. Le Comunità Energetiche Rinnovabili nascono esattamente in questo spazio, tra un impianto e una comunità, tra un investimento e una scelta collettiva, tra la produzione di energia e la costruzione di nuove relazioni locali.

Una CER non è soltanto uno strumento per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, ma può diventare un'occasione per interrogarsi su chi partecipa alla transizione energetica, chi ne beneficia e come i vantaggi economici, ambientali e sociali possano essere distribuiti sul territorio.

È proprio in questa prospettiva che le CER possono essere lette come iniziative di innovazione sociale. Come richiamato dal sociologo Howaldt[30], l'innovazione sociale riguarda lo sviluppo e l'attuazione di nuove idee, servizi e modelli capaci di rispondere a bisogni sociali e, al tempo stesso, di creare nuove relazioni e forme di collaborazione. Non conta quindi soltanto il risultato ottenuto, ma anche il modo in cui quel risultato viene costruito, rafforzando la capacità delle persone e delle organizzazioni di agire insieme.

Una CER può essere impostata come un semplice meccanismo per accedere a incentivi e distribuire benefici economici, oppure può diventare una vera e propria infrastruttura civica del territorio. La differenza non dipende soltanto dalla tecnologia o dalla configurazione energetica, ma dalle domande attorno alle quali la comunità decide di organizzarsi: chi intende partecipare? Come vengono distribuiti i benefici? Come coinvolgere cittadini, imprese, associazioni e soggetti più vulnerabili? Quale ruolo può svolgere l'ente locale? Quali iniziative possono essere sostenute attraverso le risorse generate? Di quali servizi, altrimenti non forniti, potrebbe beneficiare il territorio?

In questa prospettiva, la CER diventa una palestra di **collaborazione locale,** un contesto nel quale soggetti diversi imparano a confrontarsi, condividere responsabilità e costruire obiettivi comuni. Ciò è particolarmente rilevante nei territori nei quali la transizione energetica rischia di essere percepita come un processo distante o prevalentemente tecnico. Un impianto fotovoltaico su una scuola, un edificio pubblico, un'impresa o un'abitazione può rappresentare il punto di partenza, ma affinché da quell'impianto nasca una comunità, sono necessari **ascolto, progettazione, comunicazione** e **fiducia**.

[30] Howaldt, Jürgen, *Rethinking innovation: social innovation as important part of a new innovation paradigm*, in The Social Innovation Landscape – Global Trends, 2017. https://www.socialinnovationatlas.net/fileadmin/PDF/volume-2/01_SI-Landscape_Global_Trends/01_02_Rethinking-Innovation_Howaldt.pdf

Per questo, una Comunità Energetica funziona pienamente quando diventa un progetto del territorio. Il suo valore non si misura soltanto nell'energia prodotta o condivisa, ma anche nella capacità di attivare relazioni, costruire alleanze e rendere cittadini e portatori di interesse protagonisti della transizione energetica.

In questo quadro le potenzialità e le funzioni della comunicazione si moltiplicano. Comunicare non significa soltanto informare i cittadini dell'esistenza della CER o spiegarne il funzionamento. Significa, soprattutto, creare le condizioni perché il progetto sia compreso e riconosciuto come un'opportunità per la comunità. Si tratta di una sfida rilevante per la CER e per l'ente che decide di promuoverla, sostenerla attivamente, o finanche aderirvi.

La comunicazione è, quindi, un primo spazio di **ingaggio**, rendendo accessibili i contenuti tecnici, fornendo occasioni di ascolto e confronto, facendo emergere bisogni, aspettative e possibili disponibilità alla partecipazione. Allo stesso tempo, l'ingaggio conferisce profondità alla comunicazione, trasformando un messaggio unidirezionale in un processo di relazione, nel quale cittadini, imprese, associazioni e portatori di interesse non sono semplici destinatari dell'informazione, ma soggetti chiamati a contribuire alla costruzione della comunità.

Come vedremo nel prossimo capitolo, per una CER questi due momenti non devono essere considerati attività separate, ma dimensioni complementari di uno stesso percorso, all'interno del quale la comunicazione svolge il compito di informare e attivare interesse; l'ingaggio trasforma questo primo coinvolgimento in partecipazione, fiducia e corresponsabilità.

È da questa connessione che dipende, in larga parte, la capacità della Comunità Energetica di radicarsi nel territorio e di diventare non solo un'iniziativa energetica, ma un progetto condiviso di innovazione sociale.

Comunicazione e ingaggio

Nei processi di innovazione sociale, comunicazione e partecipazione non sono due attività che procedono semplicemente in parallelo[31]. Il loro punto di incontro sta nel modo in cui si costruisce il senso di un progetto e nella possibilità riconosciuta ai soggetti coinvolti di incidere sul percorso. È qui che la congiunzione **"e"** tra comunicazione e partecipazione lascia spazio al verbo **"è"**.

Comunicare è partecipare quando lo scambio non è soltanto informativo, ma produce conseguenze: quando una domanda apre un tema che non era stato considerato, un bisogno modifica una priorità, una proposta entra nel processo decisionale o un contributo viene riconosciuto e restituito alla comunità. La partecipazione diventa quindi visibile nel momento in cui chi interviene può riconoscere che la propria voce ha trovato uno spazio e ha avuto un effetto sul percorso.

Questo implica anche un *diverso ruolo per l'ente locale*. Non soltanto informare, ma progettare occasioni e strumenti attraverso cui il confronto possa avvenire: coinvolgere gli interlocutori prima che le decisioni siano già definite, rendere comprensibili anche i contenuti più tecnici, garantire modalità di espressione accessibili e, soprattutto, restituire ciò che è emerso e spiegare come i contributi raccolti siano stati presi in considerazione. In questo senso, la comunicazione diventa strumentale alla **partecipazione**, capace di accompagnare il passaggio dall'informazione all'ascolto, dall'ascolto al coinvolgimento e dal coinvolgimento alla costruzione condivisa del progetto.

Nei processi di innovazione sociale, alla dimensione partecipativa si aggiunge quella dell'attivazione e della facilitazione, destinate a rendere il progetto comprensibile, creare spazi di ascolto e confronto, far emergere bisogni e aspettative e costruire le condizioni affinché cittadini e stakeholder possano contribuire concretamente alla sua evoluzione.

La comunicazione diventa così parte integrante della costruzione della Comunità: non soltanto uno strumento per parlare *alla* cittadinanza, ma un processo attraverso cui lavorare *con* la cittadinanza, a partire dai bisogni del territorio.

Gli uffici comunali in primis possono infatti trovarsi a rispondere a richieste di cittadini, imprese, associazioni o altri portatori di interesse che vogliono comprendere cosa siano le CER, quali opportunità offrano, quale possa essere il ruolo dell'ente locale o come possano svilupparsi iniziative sul territorio. È utile organizzare questa attività non come una semplice trasmissione di informazioni tecniche, ma come un processo continuativo di informazione, ascolto e orientamento. In quest'ottica, la comunicazione dovrebbe quindi partire da una prima fase informativa, necessaria per rendere il tema comprensibile e accessibile, per svilupparsi progressivamente verso forme di

[31] Per approfondire il concetto di "innovazione sociale": http://www.sfs.tu-dortmund.de/odb/Repository/Publication/Doc/1289/IMO_Trendstudie_Howaldt_Schwarz_englische_Version.pdf

coinvolgimento attivo, capaci di trasformare i destinatari in interlocutori e partecipanti al processo.

Dall'informazione al coinvolgimento

Un primo elemento consiste nel superare un modello di comunicazione esclusivamente unidirezionale, nel quale l'ente locale comunica informazioni e il cittadino le riceve passivamente. Nei processi di innovazione sociale, infatti, cittadini e stakeholder sono anche portatori di conoscenze, bisogni, risorse e possibili soluzioni, soggetti che possono concorrere alla creazione di istanze e nuovi contenuti, rappresentando, al contempo, uno strumento strategico per l'analisi del territorio a disposizione dell'ente locale.

In una prima fase, le attività di comunicazione possono concentrarsi soprattutto sulla **diffusione di conoscenza** circa il tema CER, e sulla **corretta interpretazione delle informazioni**, anche di natura tecnica, così da ridurre ambiguità e fraintendimenti. Nel caso di una CER, ad esempio, può essere utile spiegare la differenza rispetto ad altre forme di autoconsumo o di produzione energetica, chiarire i diversi ruoli che possono assumere cittadini, imprese, enti pubblici e soggetti del Terzo settore, nonché illustrare opportunità, benefici, vincoli e responsabilità connessi alla partecipazione.

A questo scopo, un ente locale può mettere in campo strumenti semplici e facilmente accessibili: predisporre una sezione dedicata sul sito istituzionale con **FAQ** e schede sintetiche, realizzare **infografiche** che illustrino il funzionamento di una CER, organizzare **incontri pubblici** o momenti informativi rivolti a specifiche categorie di stakeholder, attivare uno **sportello energia** o un punto di contatto per raccogliere quesiti, diffondere **materiali cartacei** nei luoghi di maggiore prossimità oppure utilizzare esempi concreti e casi applicativi per spiegare ruoli, benefici e modalità di partecipazione.

A partire da questa base informativa, il percorso di comunicazione può progressivamente evolvere verso forme più attive di coinvolgimento, creando spazi nei quali i soggetti interessati possano formulare domande, evidenziare criticità, manifestare il proprio interesse verso future iniziative e contribuire all'individuazione di bisogni e opportunità presenti sul territorio.

Rendere accessibile un tema complesso

Le Comunità Energetiche presentano inevitabilmente una componente tecnica, normativa ed economica. Il rischio è che un linguaggio eccessivamente specialistico renda il tema distante dalla vita quotidiana delle persone.

È quindi opportuno adottare un **linguaggio chiaro, accessibile e inclusivo**, partendo dalle domande concrete più frequentemente poste dagli interlocutori: cosa cambia per un cittadino? È necessario possedere un impianto fotovoltaico? Quali sono gli impegni richiesti? Quali vantaggi possono derivarne? Come si può partecipare? Qual è il ruolo dell'ente locale?

Quando necessario, concetti tecnici possono essere accompagnati da esempi, infografiche, schemi o rappresentazioni visive in grado di rendere più comprensibili benefici, funzionamento e possibili impatti.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai soggetti che difficilmente vengono raggiunti attraverso i tradizionali canali istituzionali, non dimenticando di aggiungere ai canali digitali quelli analogici o offline. Tempi, luoghi e modalità di partecipazione non sono elementi neutri: organizzare esclusivamente incontri tecnici o comunicare soltanto tramite sito istituzionale rischia di limitare la partecipazione ad alcune categorie di cittadini. Avvalersi di "ambassador" o di figure note del territorio può rappresentare una chiave di successo per la conoscenza e la diffusione della CER.

Ascolto e mappatura dei bisogni

Prima di avviare iniziative di comunicazione e coinvolgimento è importante che l'ente locale disponga di una conoscenza, anche preliminare, dei soggetti presenti sul territorio e dei loro bisogni. Non tutti gli interlocutori, infatti, partono dallo stesso livello di conoscenza delle CER, hanno le stesse aspettative o possono essere raggiunti attraverso i medesimi canali.

Può essere utile realizzare una **mappatura degli attori e dei bisogni del territorio**, individuando i soggetti che, a diverso titolo, potrebbero essere interessati o coinvolti nel percorso. Tra questi possono rientrare cittadini e famiglie, imprese e associazioni di categoria, enti del Terzo settore e associazioni locali, amministratori di condominio, proprietari o gestori di impianti da fonti rinnovabili, istituti scolastici, professionisti e operatori del settore energetico, oltre ai soggetti che operano a contatto con famiglie o persone in condizioni di vulnerabilità.

La mappatura non dovrebbe limitarsi a costruire un elenco di destinatari della comunicazione. Il suo valore consiste soprattutto nel comprendere con chi costruire il dialogo e in che modo farlo, facendo emergere bisogni informativi, aspettative, competenze già presenti, possibili criticità e reti territoriali che possono contribuire alla diffusione delle informazioni e al coinvolgimento di altri soggetti.

Questo lavoro preliminare consente inoltre di adattare **strumenti, linguaggi e modalità di confronto** ai diversi interlocutori. Le esigenze informative di un'impresa interessata a mettere a disposizione un impianto, ad esempio, saranno diverse da quelle di un cittadino che vuole semplicemente comprendere se e come possa partecipare alla CER, così come sarà necessario un approccio specifico per raggiungere persone che difficilmente intercettano i tradizionali canali istituzionali.

Strumenti e azioni

Per comunicare efficacemente intorno alle Comunità Energetiche Rinnovabili, un ente locale può utilizzare una combinazione di **strumenti online e offline**, scegliendoli in funzione dei destinatari, degli obiettivi e delle diverse fasi del percorso. Gli *strumenti digitali* permettono di garantire continuità, aggiornamento e ampia diffusione delle informazioni: una sezione dedicata sul sito istituzionale può raccogliere contenuti di

base, FAQ, documenti, aggiornamenti e modalità di contatto; i canali social possono essere utilizzati per rilanciare notizie, eventi, brevi contenuti divulgativi o video-pillole; newsletter e mailing list possono mantenere informati nel tempo cittadini e stakeholder che abbiano manifestato interesse. Anche moduli online, questionari e form per la raccolta di manifestazioni di interesse possono favorire un primo livello di interazione e consentire all'ente locale di raccogliere domande, bisogni e disponibilità.

La comunicazione digitale, tuttavia, non dovrebbe sostituire la presenza sul territorio. Incontri pubblici, assemblee, sportelli informativi dedicati al tema energetico, tavoli di confronto, laboratori, punti informativi temporanei durante eventi locali, materiali cartacei e momenti dedicati a specifiche categorie di stakeholder possono raggiungere soggetti che difficilmente utilizzano i canali digitali e, soprattutto, creare occasioni di dialogo diretto. Particolarmente utili possono essere anche incontri mirati con imprese, amministratori di condominio, associazioni, scuole o soggetti del Terzo settore, adattando linguaggio e contenuti alle esigenze dei diversi interlocutori.

Strumenti ed esempi

Lo *Sportello Energia* può essere un'iniziativa utile ad attivare e sostenere un canale di comunicazione dedicato tra ente locale e cittadinanza sui temi dell'energia sostenibile e delle comunità energetiche. Le esperienze di sportello energia sul territorio nazionale si differenziano per competenze, canali, modelli operativi, ecc. Possono operare su dimensioni comunali, unionali o provinciali, in modalità stanziale o itinerante, in presenza e/o virtuale, integrando o meno servizi di consulenza (ad esempio supporto alla lettura della bolletta, verifica degli incentivi e bonus disponibili, indicazioni rispetto all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ecc.). In diversi casi la loro gestione è affidata ad operatori del territorio esterni all'ente.

Di recente un forte impulso al rilancio dello sportello viene proprio dalle direttive europee EPBD e RED che indicano lo *sportello unico come modello operativo per le comunità energetiche (*il cosiddetto *one-stop-shop)* in grado non solo di informare, ma di orientare il cittadino, supportandolo nella valutazione dei bisogni reali, delle soluzioni disponibili e nell'individuazione di incentivi e opportunità di finanziamento, attivando, quando necessario, i passaggi successivi verso la realizzazione degli interventi. Gli sportelli unici possono, ad esempio, coordinare iniziative di gruppi d'acquisto di impianti a fonte rinnovabile o di soluzioni di risparmio energetico. Le stesse comunità energetiche possono fungere esse stesse da *one-stop-shop*; si veda ad esempio l'iniziativa europea *Citizen-led renovation (CLR)*[32].

In sintesi, la scelta degli strumenti non dovrebbe seguire una logica di semplice moltiplicazione dei canali, ma di **integrazione**. Un incontro pubblico, ad esempio, può essere preceduto da una campagna informativa sul sito e sui social, accompagnato da infografiche o schede sintetiche, utilizzato per raccogliere domande e manifestazioni di interesse e seguito dalla pubblicazione dei materiali, delle risposte ai quesiti emersi e dei successivi aggiornamenti. In questo modo gli strumenti online

[32] https://citizen-led-renovation.ec.europa.eu/index_en. In Italia l'iniziativa è coordinata da AESS col supporto di FERDARENE https://aessenergy.it/progetti/citizenledrenovation/

assicurano continuità e accessibilità delle informazioni, mentre quelli offline favoriscono prossimità, ascolto e costruzione delle relazioni. La loro combinazione consente alla comunicazione di evolvere dalla semplice informazione verso forme più strutturate di partecipazione e coinvolgimento.

Continuità e restituzione

Il dialogo non termina con la conclusione di un evento. Una delle condizioni essenziali per costruire fiducia è **restituire quanto emerso e assicurare continuità al processo**.

A seguito di un incontro è pertanto utile:

- raccogliere e organizzare domande, osservazioni e manifestazioni di interesse;
- mettere a disposizione materiali e presentazioni utilizzate;
- pubblicare una sintesi dei principali temi emersi;
- chiarire quali saranno gli eventuali passi successivi;
- mantenere attivi canali attraverso i quali cittadini e stakeholder possano continuare a ricevere informazioni.

La documentazione del percorso consente inoltre di conservare una *memoria delle attività svolte*, rendere visibile il lavoro dell'ente locale e verificare nel tempo cosa abbia funzionato e quali aspetti debbano essere migliorati.

Il Piano di comunicazione

Quanto illustrato nei paragrafi precedenti — dalla conoscenza degli attori e dei bisogni del territorio alla scelta dei messaggi, dei linguaggi e degli strumenti più adatti, fino alla documentazione e restituzione — dovrebbe trovare una sintesi organica nel **piano di comunicazione**, ossia in uno **strumento di programmazione che, in modo strutturato e coordinato, consente di trasformare singole attività informative e partecipative in un percorso coerente e continuativo, mettendo in relazione obiettivi, destinatari, messaggi, canali, tempi e responsabilità.**

Nel caso specifico analizzato, il Piano consente di collegare in maniera coerente gli obiettivi della CER, i diversi pubblici da raggiungere, i messaggi da trasmettere, gli strumenti da utilizzare, le tempistiche e le responsabilità interne. Assume inoltre una funzione di facilitazione, perché aiuta a coordinare soggetti, interessi e linguaggi differenti.

Un Piano di comunicazione dovrebbe almeno prevedere i seguenti elementi:

- **analisi del contesto e degli stakeholder**, individuando caratteristiche del territorio, soggetti coinvolti, bisogni informativi e possibili criticità;
- **definizione degli obiettivi**, distinguendo ad esempio tra informare, sensibilizzare, coinvolgere, raccogliere manifestazioni di interesse, aumentare le adesioni o consolidare la fiducia nella CER;
- **identificazione dei destinatari**, differenziando cittadini, famiglie, imprese, associazioni, enti pubblici, soggetti fragili e stakeholder tecnici;

- **definizione dei messaggi chiave**, adattando contenuti e livello di approfondimento ai diversi interlocutori;
- **scelta dei canali e degli strumenti**, combinando comunicazione digitale e presenza sul territorio;
- **programmazione temporale delle azioni**, individuando le diverse fasi della comunicazione e i principali momenti del percorso;
- **attribuzione di ruoli e responsabilità**, chiarendo chi coordina le attività, produce i contenuti, gestisce i canali e mantiene le relazioni con gli stakeholder;
- **monitoraggio dei risultati**, attraverso semplici indicatori che consentano di comprendere l'efficacia delle attività e aggiornare progressivamente il Piano.

Gli strumenti, come visto in precedenza, possono comprendere sito web e pagine istituzionali, newsletter, social media, comunicati stampa, FAQ, brochure e materiali informativi, infografiche, incontri pubblici, sportelli informativi, laboratori territoriali, incontri dedicati a specifiche categorie, video brevi, interviste e moduli per la raccolta delle manifestazioni di interesse.

Particolarmente importante è combinare **strumenti di comunicazione e strumenti di partecipazione**. Prima di un incontro possono essere diffuse informazioni e materiali utili a preparare il confronto; durante l'incontro devono essere previsti strumenti per raccogliere domande e contributi; al termine possono essere utilizzati moduli per manifestazioni di interesse; successivamente è opportuno fornire una restituzione pubblica e aggiornamenti periodici.

Anche la **documentazione delle attività** deve essere considerata parte integrante del Piano. Articoli, fotografie, video, interviste, report degli incontri e materiali prodotti consentono non soltanto di comunicare ciò che è stato fatto, ma anche di conservare la memoria del processo, favorire trasparenza e valutare l'efficacia delle azioni realizzate.

Il piano di comunicazione deve infine essere considerato uno **strumento dinamico**. Il monitoraggio delle adesioni, della partecipazione agli incontri, delle domande ricevute, delle interazioni sui canali utilizzati e dei feedback degli stakeholder permette di correggere progressivamente messaggi, strumenti e modalità di coinvolgimento.

L'obiettivo finale non è quindi semplicemente quello di aumentare la visibilità della CER, ma di creare le condizioni affinché il progetto sia **comprensibile, accessibile e riconoscibile dalla comunità locale**. Attraverso la comunicazione un progetto può essere compreso; attraverso la partecipazione può essere condiviso; attraverso la documentazione può costruire memoria; attraverso la pianificazione può acquisire continuità. È in questo passaggio che la CER può esprimere pienamente il proprio potenziale come iniziativa di innovazione sociale.

Ingaggio di target diversi

Quando si parla di ingaggio si fa riferimento a: “Impegno, informale e non vincolato, ad esserci, inteso come interessamento, partecipazione attiva; in genere motivato da un’esperienza positiva in grado di dare dei benefici e soddisfare dei bisogni”.

L’attività di comunicazione e coinvolgimento di una CER deve essere **differenziata in funzione dei destinatari, della fase di sviluppo del progetto e degli obiettivi da raggiungere**. L’ingaggio non deve limitarsi alla diffusione di informazioni, ma favorire una partecipazione consapevole e progressiva, trasformando l’interesse in adesione e collaborazione.

Cittadini: è opportuno garantire punti di riferimento facilmente accessibili, quali sportelli o referenti comunali (ad esempio presso gli uffici ambiente o energia), incontri pubblici, eventi territoriali e strumenti divulgativi. A supporto delle attività di informazione e orientamento può essere valorizzata anche la Rete Nazionale degli One Stop Shops RENOSS[33], iniziativa nazionale di RENAEL - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, il cui portale offre percorsi guidati differenziati per cittadini, organizzazioni non profit, imprese ed enti locali.

Il collegamento della CER con le più ampie strategie territoriali, quali il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - **PAESC** - e le politiche di contrasto alla povertà energetica, può contribuire a rendere più chiare finalità, ricadute e benefici attesi dell’iniziativa. Possono inoltre essere utilizzati strumenti partecipativi e divulgativi, anche informali e interattivi, quali giochi di ruolo, video, materiali informativi ed eventi di comunità, con l’obiettivo di facilitare la comprensione del funzionamento della CER e favorire il coinvolgimento dei cittadini.

Imprese: il coinvolgimento dovrebbe privilegiare un approccio concreto e operativo, valorizzando opportunità, benefici e possibili ruoli delle imprese all’interno della CER. Sono utili strumenti di facilitazione e co-progettazione, quali piattaforme collaborative, Business Model Canvas, strumenti di valutazione economica e Business Plan, finalizzati a supportare la definizione del modello di partecipazione e le successive scelte tecniche, organizzative e finanziarie. A tale scopo può essere utilizzato anche RECON[34], simulatore sviluppato da ENEA per la valutazione economica delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

ETS e associazioni: associazioni, parrocchie e altri soggetti del Terzo settore possono rappresentare importanti intermediari territoriali, svolgendo un ruolo di aggregazione, informazione e diffusione sul territorio. Il loro coinvolgimento può contribuire ad ampliare la platea dei destinatari e a intercettare anche soggetti più difficili da raggiungere attraverso i tradizionali canali istituzionali. In questo ambito possono essere valorizzati anche strumenti e materiali specificamente rivolti agli enti religiosi, come il Vademecum “Le comunità energetiche rinnovabili: elementi etici,

[33] https://www.renoss.it/
[34] https://recon.smartenergycommunity.enea.it/

tecnici, economico-giuridici per gli enti religios*i*”[35], elaborato dal Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili della Conferenza Episcopale Italiana.

[35] https://tavoloenergia.chiesacattolica.it/wp-content/blogs.dir/57/files/sites/68/2024/05/VADEMECUM.pdf

Strumenti ed esempi

In occasione degli incontri laboratoriali Helios sono stati passati in rassegna diversi esempi di strumenti di ingaggio proposti dagli enti locali nelle loro attività di comunicazione e partecipazione.

Qui di seguito tre approfondimenti sui possibili strumenti di ingaggio attivabili da un ente locale.

Gli **eventi di comunità** sono occasioni attraverso cui poter raggiungere un pubblico generalmente più numeroso ed eterogeneo rispetto alla fascia di cittadini effettivamente interessati ad un tema specifico (ad es. l'energia sostenibile o le fonti rinnovabili). Possono avere un tenore più informale e proporre livelli diversi di approfondimento per fasce di pubblico differenziate. Si tratta quindi di situazioni preziose per dare visibilità al progetto, avviare una nuova fase progettuale o celebrare le mete raggiunte; un evento di comunità può essere funzionale, ad esempio, a promuovere la costituzione formale della CER e aprire la raccolta delle adesioni o celebrare l'allaccio del primo impianto fotovoltaico o avviare un'azione di autofinanziamento.

A seconda dei casi può trattarsi di un evento costruito ad hoc o inserito nell'ambito di festival, sagre, feste patronali ecc. Nel corso dei laboratori si sono menzionati gli esempi del *pranzo sociale* ospitato dall'associazione sportiva o dalla parrocchia, del "lancio" della raccolta adesioni in occasione della sagra di paese, ecc.

Dal gioco di ruolo al simulatore. La comprensione dei meccanismi di funzionamento della CER e delle sue dinamiche può essere semplificata e resa più intuitiva tramite l'uso di giochi di ruolo ad hoc; si tratta di attività complementari alle presentazioni frontali, in cui i partecipanti possono impersonare i diversi attori che partecipano alla CER (ad es. produttori e consumatori di energia di taglie diverse, ma anche portare in scena ruoli istituzionali, ecc.). L'esperienza può aiutare non solo a chiarire i meccanismi e le dinamiche ma anche a dare una prospettiva sull'evoluzione nel tempo della Comunità. AESS ha sviluppato internamente una sua versione di gioco di ruolo, CERVILLE, proposta più volte soprattutto nelle fasi iniziali di incontro con la cittadinanza.

Complementare ma diversa la funzione dei simulatori economici disponibili online (ad es. RECON, sviluppato da ENEA) nati in un'ottica di supporto alle decisioni. Si tratta di piattaforme in grado di quantificare le tariffe in gioco sulla base delle potenze e dell'energia scambiata all'interno della CER.

La coprogettazione. Obiettivo di ogni progettazione collaborativa è quello di condividere lo sforzo progettuale tra soggetti e attori diversi, trasferire i loro contributi nelle soluzioni, far emergere e consolidare una visione condivisa. Coprogettare una CER è quindi al tempo stesso un'opportunità e un bisogno.

Il bisogno di attivare una fase di coprogettazione può emergere in momenti diversi (dall'analisi del contesto, alla pianificazione delle attività, definizione delle risorse necessarie, implementazione e valutazione) per ognuno dei quali sono disponibili numerosi strumenti e strategie[36].

[36] L'iniziativa europea **Urbact** ha messo a disposizione degli enti locali una ampia raccolta di strumenti di coprogettazione organizzati per fase e per finalità https://urbact.eu/toolbox-home

Conclusioni

Le linee di indirizzo raccolgono gli esiti del percorso partecipativo Helios e offrono agli enti locali della provincia di Brindisi un riferimento per orientare le proprie scelte sul tema Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), provando a rispondere alle esigenze emerse nel confronto tra le amministrazioni: rafforzare l'**informazione** verso il cittadino, favorire il **coinvolgimento** del territorio e **sostenere** gli uffici comunali negli aspetti **tecnico-amministrativi**.

La **comprensione del quadro normativo,** dei principi di funzionamento e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia condivisa permette di valutare i benefici attesi e la sostenibilità delle iniziative. I vantaggi economici si accompagnano alla diffusione delle fonti rinnovabili, alla riduzione delle emissioni e alla possibilità di destinare risorse a finalità sociali.

In questo quadro, l'ente locale può **aggregare i soggetti del territorio**, **sostenere le iniziative** mettendo a disposizione superfici o impianti, oppure **partecipare direttamente come fondatore o membro**. La scelta del ruolo richiede coerenza tra interesse pubblico, risorse disponibili e capacità organizzativa, valorizzando anche le progettualità promosse da cittadini, imprese e associazioni.

Quando l'amministrazione decide di avere un ruolo attivo in una CER, sia come fondatore sia come partecipante, la scelta tra **associazione, fondazione di partecipazione e cooperativa a scopo mutualistico** deve tener conto degli obiettivi, delle attività previste e del modello di governance della CER stessa. I percorsi di costituzione di una nuova comunità, o di adesione ad una già esistente, richiedono valutazioni e adempimenti specifici, da accompagnare ad un'organizzazione capace di assicurare gestione, trasparenza e continuità nel tempo.

La prospettiva dell'**innovazione sociale** collega queste scelte non solo alla distribuzione dei benefici economici derivanti dalla tariffa incentivante, ma anche alla qualità delle relazioni che una tale iniziativa può creare e mantenere nel tempo. Il valore della CER si esprime anche nella capacità di **costruire fiducia**, condividere responsabilità e **offrire risposte a bisogni locali altrimenti non soddisfatti**, coinvolgendo attivamente soggetti diversi nella transizione energetica.

Comunicazione e ingaggio accompagnano l'intero percorso: rendono accessibili i contenuti, aprono spazi di ascolto e permettono ai contributi raccolti di incidere sulle decisioni. Un **piano di comunicazione** che integri strumenti digitali e presenza sul territorio, differenzi gli approcci ai destinatari e preveda restituzione e monitoraggio aiuta a trasformare l'interesse iniziale in partecipazione duratura.

In conclusione, dare continuità al confronto avviato con il percorso partecipativo Helios, condividere competenze e aggiornare le indicazioni alla luce delle esperienze e dell'evoluzione normativa, potrà aiutare la Provincia e i Comuni a tradurre il percorso partecipativo in iniziative sostenibili, inclusive e radicate nel territorio.